



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 33 del 08/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

ANDREETTI ANGELO	Presente
SALVARANI MASSIMO	Presente
IMPERATO FRANCESCO	Assente
CIRIBANTI VANESSA	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BRIONI ROBERTA	Presente
LICON ANDREA	Presente
BOSI DAVIDE	Presente
SAVAZZI ERMES	Presente
SOFFIATI GIANNI	Presente
TELLINI SONIA	Assente
PASOTTI LUCIA	Presente
PALOSCHI GINA	Presente
VOI GIAMPAOLO	Assente
FREDDI CLAUDIO	Presente
SALVATERRA LUCA	Presente
BINDINI ANDREA	Assente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Albertoni Nadia, Previdi Lara..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ANDREETTI ANGELO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **5** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali;

TENUTO CONTO che:

-ad oggi, il Comune non dispone di un regolamento per la tutela degli animali o, comunque, di un provvedimento unico che includa le norme che abbiano lo scopo di promuovere il benessere degli animali che vivono in città, favorendo al contempo la corretta convivenza tra uomo e animale, anche in funzione del rispetto dell'ambiente, dell'igiene e della sanità pubblica;

- tra le finalità dell'azione Comunale rientra la salvaguardia dell'ambiente come bene e risorsa della collettività anche futura. In questo ambito, debbono essere inseriti quei provvedimenti che siano finalizzati ad azioni mirate per migliorare il rapporto uomo-animale-ambiente;

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione intende rafforzare la normativa vigente per promuovere la cura e la presenza sul territorio comunale degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;

-il Regolamento proposto intende disciplinare la materia e, al contempo, sviluppare una maggiore sensibilizzazione e una coscienza civile tale da evitare fenomeni riprovevoli, ove non illegali come il maltrattamento o l'abbandono;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato regolamento;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dai competenti Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Di **APPROVARE** il Regolamento Comunale per la Tutela del Benessere degli Animali, parte integrante e sostanziale del presente atto. (**ALLEGATO 1**);
2. Di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile , a seguito di unanime favorevole separata votazione , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile servizio ragioneria;*

Andreotti: “ La parola alla Presidente della Commissione Regolamenti, Cons. Brioni”.

Brioni: “ Arriva questa sera in Consiglio Comunale la proposta di Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali. Si tratta di un Regolamento composto da 51 articoli, quindi di un Regolamento lungo, che è stato esaminato di recente dalla Commissione Regolamenti con spirito aperto, con spirito costruttivo e, soprattutto, con il fine di favorire azioni attive e propositive di convivenza con la popolazione animale. Come è mia abitudine, non entro nel merito specifico del Regolamento, ma voglio semplicemente dire che la bozza di Regolamento esaminata si apre al dibattito del Consiglio Comunale”.

Andreotti: “ Ci sono interventi? La parola al Cons. Pasotti”.

Pasotti: “ Premetto che non ho potuto prendere parte alla riunione della Commissione Regolamenti. Ho chiesto il verbale della Commissione e l'ho ricevuto oggi alle 13.00, per cui mi riservo parlarne con il Presidente della Commissione. Vorrei sapere se la versione arrivata a noi consiglieri sia stata letta da qualche consigliere, assessore o funzionario qui presente. Io l'avevo letta prima della riunione della Commissione e l'ho letta quando è arrivata con il materiale del Consiglio Comunale, ma ho trovato diversi errori. Questo testo ha visto delle modifiche rispetto alla prima versione, che era da discutere in Commissione. Sicuramente in Commissione ci si è lavorato, in quanto ho visto le modifiche fatte. In particolare, sono stati cancellati alcuni articoli, precisamente l'art. 10, l'art. 30 e l'art. 45 della prima versione da discutere. Questi articoli sono stati tolti, per cui il testo è stato aggiornato, ma il sommario è rimasto uguale. Nel sommario risultano 58 articoli. Il sommario si conclude con “Art. 58 – Norme transitorie”, mentre nel Regolamento è l'art. 55. Sono stati tolti tre articoli ed è stata cambiata la numerazione. Gli articoli sono 55, quindi non 51 e nemmeno 58, come è scritto nel sommario. Questo significa che entrando nel merito degli articoli ci sono dei richiami ad articoli che, avendo cambiato la numerazione, restano col numero vecchio, per cui è sbagliato. A volte sembra di essere puntigliosi però, ragazzi, questi sono i documenti che vengono pubblicati sull'Albo Pretorio e sono il frutto del lavoro e delle decisioni del Consiglio Comunale. Per quanto riguarda gli atti pazienza per gli errori materiali, in quanto tutti sappiamo che possono succedere, però errori materiali così grossolani, che hanno anche un effetto su ciò che complessivamente è l'organizzazione del testo, francamente ci sorprendono. Ci dispiace molto dover fare questi rilievi. Sono cinque anni

che ogni tanto ci capita di farlo. Anche questa volta, quindi, concludiamo il periodo amministrativo con osservazioni di questo tipo. Sono i consiglieri di minoranza a dover leggere i documenti, altrimenti nessuno se ne accorge. Scusate, ma questa è una cosa veramente incredibile. Ci si può dividere il lavoro, nel senso che io leggo da pagina tot a pagina tot ecc... Scusate, ma questo era doveroso. Condividiamo lo spirito di questo Regolamento, che è stato fatto prendendo come modello quello di Mantova, istituito nel 2015 e da noi arriva ora. Questo è un lavoro che va bene però, per i motivi che vi ho riferito prima, ci asterremo dal dare il nostro voto. Non voteremo contro perché, come ho già detto, condividiamo i contenuti, l'impostazione e gli obiettivi, però non condividiamo il metodo di lavoro. Ci dispiace ma dobbiamo, ancora una volta rilevare questo".

Andreotti: " Ci sono altri interventi? La parola al Cons. Freddi".

Freddi: " Io, a differenza della collega, anche se condivido, non entro nel merito del contenuto di questa regolamentazione. Mi trovo d'accordo su diversi aspetti, però non reputo accettabile il fatto che il Comune cerchi di regolamentare tutta una serie di tutele verso gli animali, quindi la salvaguardia dell'ambiente ecc.. Sono tutte cose che noi condividiamo in pieno, però si tratta sempre di un Regolamento. Io ritengo, invece, che qui serva un controllo. Dove è scritto che c'è un controllo dei divieti che vengono apposti a questo tipo di normativa? Non c'è niente. Non c'è assolutamente niente!".

Andreotti: " Ci sono altri interventi? La parola al Cons. Bosi".

Bosi: " Per quanto concerne gli errori di riferimento di pagina, occorre dire che io uso spesso word – come penso molti qua dentro – e può capitare di non cliccare il tasto "Aggiorna sommario". Ritengo si tratti di un errore formale, che può dare fastidio, però cliccando "Aggiorna sommario" automaticamente si aggiorna il sommario del Regolamento. Credo che chiunque di voi possa averlo fatto. Voglio dire innanzitutto che non si tratta del Regolamento di Mantova, ma di un Regolamento proposto dall'Anci, che nel 2015 è stato adottato dal Comune di Mantova e noi siamo il secondo Comune della Provincia che se ne dota. Detto questo, io ho pronte delle proposte di emendamento. Anch'io leggendolo ho notato qualche errore, ma sono più propenso ad apportare delle correzioni piuttosto che mandare a monte un qualcosa che, secondo me, deve essere un atto di orgoglio per il nostro Comune. Facendo riferimento al Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n.2, propongo i seguenti emendamenti:

- Correggere il sommario.
- All'art. 6 aggiornamento del comma 3 con la seguente dicitura: "*È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento o per temporanee ragioni di sicurezza. È, in ogni caso, vietato agganciare la catena a collari a strozzo*". Si tratta di un aggiornamento del Regolamento Regionale del 13 aprile 2017, n. 2, che è venuto ad aggiornare il precedente al quale si faceva riferimento.

- Stessa cosa all'art. 11. Si tratta semplicemente di un aggiornamento ai riferimenti. Al punto 3 sostituiamo la dicitura: "*Riferimento al Regolamento Regionale n. 2/2008 (Allegato B)*". Vorrei che venisse sostituito, per aggiornamento occorso: "*Regolamento Regionale del 13 aprile 2007, n. 2 (Allegato B)*".
- All'art. 27, al comma 1, cambiare il riferimento: "*Regolamento Regionale 2/2008*" con "*Regolamento Regionale del 13 aprile 2017, n. 2*".

Andreotti: " Faccio un po' il punto della situazione. Ci sono stati evidenziati degli errori materiali che, come diceva sia il Cons. Pasotti che il Cons. Bosi, sono dei riferimenti tra il sommario e l'articolato del Regolamento, che è da sistemare. All'interno di alcuni articoli ci sono dei riferimenti ad altri articoli che vanno controllati e con la rinumerazione del sommario, poi, debbono quadrare in questo senso. Mi pare che l'emendamento proposto sia su tre articoli: art. 6, art. 11 e art.27. Prego, Cons. Pasotti!".

Pasotti: " Avevo notato – non so se si tratti di una cosa che avete notato anche in Commissione Regolamenti e che – poi – avete deciso di lasciare così – che la dicitura ASL si è modificata, in quanto non è più Azienda Sanitaria Locale dal 2015, ma ATS. Non so se si voglia lasciare ATS in generale, comunque l'Azienda Sanitaria Locale non c'è più. Forse, in fase di correzione, si può inserire anche questa cosa".

Andreotti: " Prego, Cons. Brioni!".

Brioni: " Dico due cose molto brevemente. Riguardo il discorso delle correzioni da apportare, segnalate dalla Cons. Pasotti, debbo dire che nel momento in cui gli errori vengono riscontrati e ci sono... Non vogliamo prendere in giro nessuno, per cui si deve avviare ad un lavoro che, evidentemente, non è stato fatto correttamente. Molto sommariamente, rispetto al fatto che i consiglieri di minoranza leggono le cose e quelli di maggioranza no, mi permetto di fare una osservazione complessiva, che non riguarda – nello specifico – questo Regolamento, ma riguarda il lavoro che in questo quinquennio la Commissione ha fatto. Abbiamo svolto un lavoro grande. Abbiamo portato all'approvazione più di venti Regolamenti. Ci siamo trovati almeno una cinquantina volte e ciò significa – tolte le feste, i Santi e le ferie – mediamente una volta al mese. Questo lavoro è stato compiuto da tutti i consiglieri che hanno fatto parte di questa Commissione, sia quelli attuali che quelli precedenti, che non ci sono più perché si sono dimessi. Io credo che sia mio compito, nell'ultima occasione che abbiamo in questa legislatura per poterlo fare, ringraziare – lo faccio anche con molto piacere – per il lavoro svolto da tutti quanti all'interno della Commissione, rendendomi ben conto che il voto del Consiglio Comunale sui Regolamenti, arrivati successivamente in approvazione, non sempre ha rispettato il lavoro comune fatto all'interno della Commissione. Chiaramente, poi, scattano altri meccanismi che non sono certamente quelli del lavoro comune che spesso – anzi, quasi sempre – si è avuto all'interno della Commissione. Per paradosso – lo voglio segnalare proprio come paradosso – solo due casi, in questi cinque anni, hanno visto la presentazione di proposte di Regolamento da parte di consiglieri comunali e non da parte degli uffici della struttura amministrativa. Una di queste proposte riguardava la Commissione Ambiente e l'altra proprio il Regolamento che va in approvazione questa sera. Paradossalmente, sono stati proprio gli unici in cui c'è stata un po' più di polemica. Ritengo, però, che sia veramente ingeneroso dire che il lavoro sui Regolamenti e sui testi sia stato svolto esclusivamente dai consiglieri di minoranza. Non è così! La Cons. Pasotti prima ha detto: "*Meno male che ci siamo noi di minoranza a leggere i testi, in quanto se fosse per voi...!*". Io faccio un intervento molto pacato – mi sembra molto istituzionale – però, chiaramente, consentitemi di dire che questo tipo di intervento non è rispettoso della realtà. La realtà è stata che tutti quanti abbiamo lavorato sui testi, li abbiamo letti, li abbiamo corretti, ci siamo

confrontati, a volte ci siamo scontrati e siamo arrivati alla conclusione su un testo che è stato sempre condiviso, nella stragrande maggioranza – tranne in un caso – dalla Commissione intera. Mi sento di fare questo piccolo appunto, in quanto non credo risponda assolutamente alla realtà”.

Andreotti: “ La parola al Cons. Salvaterra”.

Salvaterra: “ In questa Commissione mi sono trovato, come minoranza, solitario. Mi aspettavo che anche i Conss. Pasotti e Freddi venissero alla Commissione, ma non so cosa sia successo. Io sono stato avvertito che la Commissione si sarebbe tenuta alle 19.30, ma i consiglieri di minoranza non sono stati avvertiti. Dico questo solo per correttezza”.

Andreotti: “ Dal punto di vista procedurale ci sono due ordini di...”.

Brioni: “ Scusi, Presidente. Anche qui, però, ognuno ha il suo... Dal momento che lo slittamento in avanti è stato provocato da un mio problema lavorativo avvenuto nel pomeriggio del lunedì e avendo già avuto due comunicazioni di impedimento alla partecipazione... Dico due perché la terza, come sempre, non arriva mai per cui, ovviamente, si fa un po' fatica e si dà per presupposto. Purtroppo è successo ed, evidentemente, forse io ho sbagliato e se così è mi scuso. Io ho interpretato il fatto che le due comunicazioni di assenza fossero “definite e definitive”. Nessuna volontà, quindi, di non fare intervenire i consiglieri alla Commissione. Ci mancherebbe altro!”.

Andreotti: “ Ci sono due ordini di modifica del Regolamento. La prima è di tipo materiale ed è l'aggiustamento e la sistemazione del sommario e dei riferimenti all'interno dei vari articoli, in cui ci sono riferimenti ad altri articoli presenti nel Regolamento. Questa è una cosa che si può mettere, da parte degli uffici, nella stesura definitiva del Regolamento. Non ha neppure bisogno di votazione, nel senso che non si tratta di una scelta, ma di un atto dovuto. Per quanto concerne, invece, le proposte di modifica avanzate dal Cons. Bosi, queste debbono essere votate articolo per articolo, dopodiché si farà una votazione complessiva sul Regolamento.

La prima proposta di modifica è sull'art. 6, comma 3. Rispetto al testo che ci troviamo agli atti dobbiamo apportare una modifica in questo senso: *“È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento o per temporanee ragioni di sicurezza. È, in ogni caso, vietato agganciare la catena a collari a strozzo”.*

Pongo ai voti l'art. 6, con la modifica proposta dal Cons. Bosi.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Voi, Tellini, Bindini.

Voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Pasotti, Paloschi)

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di approvare l'emendamento proposto.

L'art. 6, quindi, viene modificato come proposto dal Cons. Bosi.

La successiva modifica è all'art. 11, al punto 3. In questo caso viene sostituito il riferimento al Regolamento Regionale n. 2/2008 (allegato B) con: "*Regolamento Regionale 30 aprile 2017, n. 2 (allegato B)*".

Pongo ai voti l'art. n. 11 con questa sostituzione.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Voi, Tellini, Bindini.

Voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Pasotti, Paloschi)

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di approvare l'emendamento proposto.

L'ultima modifica proposta è all'art. 27, comma 1. Occorre sostituire il riferimento al Regolamento Regionale 2/2008, come nell'art. 11, con: "*Regolamento Regionale 30 aprile 2017, n. 2*".

Pongo ai voti l'art. 27 con questa modifica.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Voi, Tellini, Bindini.

Voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Pasotti, Paloschi)

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di approvare l'emendamento proposto.

Terminate le modifiche agli articoli, passo alla votazione complessiva del Regolamento. La parola al Cons. Freddi.

Freddi: “ Non ho ancora ricevuto, però, nessuna risposta alla mia osservazione per quanto riguarda le modalità e i tipi di controllo che possono essere fatti dal Comune per quanto riguarda i divieti inseriti all'interno del Regolamento”.

Andreotti: “ Prego, Cons. Brioni!”.

Brioni: “ Mi scusi, Cons. Freddi. L'art. 53 dice esplicitamente che sono incaricati a far rispettare il Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e inoltre, ai sensi del Codice di Procedura Penale, le Guardie Giurate delle Associazioni Professionistiche e Zoofile riconosciute, nonché alle GEV (Guardie Ecologie Volontarie), previste dalla Legge Regionale. È previsto anche che il Comune si possa dotare di convenzioni con ulteriori figure per attuare meglio il controllo sulle attività contenute in questo Regolamento”.

Andreotti: “ Se non ci sono ulteriori interventi, propongo di passare alla votazione complessiva del Regolamento. Pongo ai voti il punto n. 5”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Voi, Tellini, Bindini.

Voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Freddi, Pasotti, Paloschi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Freddi, Pasotti, Paloschi), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Alle ore 19.41 si concludono i lavori del Consiglio Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
ANDREETTI ANGELO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO MANTOVANO

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
TUTELA DEL BENESSERE
DEGLI ANIMALI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Sommario

Titolo I – PRINCIPI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Competenze del Comune	3
Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 3 - Definizioni	4
Art. 4 - Ambito di applicazione	4
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali	4
Art. 6 – Divieti e prescrizioni.....	5
Art. 7 - Abbandono di animali.....	7
Art. 8 - Avvelenamento di animali	7
Art. 9 - Attraversamento di animali, barriere anti attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso	7
Art. 10 - Divieto di accattonaggio con animali.....	8
Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.....	8
Art. 12 – Regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali	8
Art. 13 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido	10
Art. 14 – Fuga, cattura, uccisione di animali.....	10
Art. 15 – Pet therapy	10
Art. 16 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali	11
Art. 17 – Macellazione degli animali.....	12
Art. 18 - Inumazione di animali.....	12
Art. 19 – Destinazione di cibo per animali.....	12
Art. 20 – Scelte alimentari	13
Art. 21 – Associazioni animaliste e zoofile.....	13
Art. 22 – Divieto di combattimenti fra animali.....	13
Art. 23 – Attività di caccia sul territorio comunale	14
Titolo IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI.....	14
Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico.....	14
Art. 25 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi.....	14
Art. 26 - Aree destinate ai cani	14
Titolo V – CANI.....	15
Art. 27 - Attività motoria e rapporti sociali.....	15
Art. 28 - Dimensioni dei recinti.....	15
Art. 29 - Guinzaglio e museruola	15
Art. 30 – Cani liberi accuditi.....	15
Art. 31 – Obbligo di raccolta delle deiezioni solide	17
Art. 32 – Centri di addestramento-educazione	16
Art. 33 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione.....	16
Art. 34 – Anagrafe canina	16
Titolo VI – GATTI	17
Art. 35 - Definizione dei termini usati nel presente titolo	17
Art. 36 - Tutela dei gatti liberi.....	17
Art. 37 - Compiti dell’ASL locale.....	17
Art. 38 - Colonie feline	17
Art. 39 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori di colonie feline	17
Art. 40 - Alimentazione dei gatti.....	18
Art. 41 – Custodia dei gatti di proprietà	18
TITOLO VII – EQUIDI.....	18
Art. 42 - Principi distintivi	18

Titolo VIII – AVIFAUNA, ANFIBI E RETTILI.....	19
Art. 43- Detenzione di volatili	19
Art. 44 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica	19
Art. 45 – Popolazione di Columbia livia var. domestica.....	20
Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI.....	20
Art. 46 - Detenzione di specie animali acquatiche	20
Art. 47 – Divieti	20
Titolo X – API E INSETTI IMPOLLINATORI.....	20
Art. 48 - Tutela di api e insetti impollinatori.....	20
Titolo XI - ANIMALI ESOTICI	21
Art. 49 – Tutela degli animali esotici	21
Titolo XII - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI	21
Art. 50 – Divieto di vivisezione e sperimentazione.....	21
Titolo XIII – COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI.....	21
Art. 51 - Commissione Comunale Diritti degli animali.....	21
Titolo XIV – CANILI E GATTILI	22
Art. 52 – Modalità di ingresso, ricovero, restituzione del proprio cane o gatto.....	22
Art. 53 – Rinuncia alla detenzione del proprio cane o gatto e cessione alla struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni animaliste.....	22
Art. 54 – Accesso struttura canile e gattile.....	22
Titolo XV - DISPOSIZIONI FINALI	23
Art. 55 - Sanzioni.....	23
Art. 56 – Vigilanza	24
Art. 57 - Incompatibilità ed abrogazione di norme	24
Art. 58 - Norme transitorie	24
ALLEGATO A.....	25
ALLEGATO B	30

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281, alla legge regionale 33/09 e alla legge 189/04 e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti, il loro abbandono e ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata nei loro confronti.
5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, promuove in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
8. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
9. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

Art. 2 – Competenze del Comune

Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente

specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Porto Mantovano.

3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.

2. Le norme previste dai successivi articoli 5 e 6 (obblighi dei detentori di animali, divieti e prescrizioni) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale come definito al comma 1 del precedente art. 3.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali

1. Chiunque detenga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni e tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche e con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animale, è tenuto a rispettare le indicazioni fornite all'allegato A che costituisce parte integrante del presente Regolamento e a:

a) garantire un ricovero adeguato dalle intemperie all'animale, come meglio specificato nei successivi articoli;

b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;

c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;

d) nei casi previsti dalla L.R. 33/2009, iscriverlo all'anagrafe regionale;

e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;

g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;

h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;

i) custodire l'animale in modo che non danneggi e sporchi proprietà pubbliche e private;

l) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.

3. Con modalità meglio precisate all'articolo 14 del presente Regolamento, gli animali possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel

caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente e non più curabile con terapie chirurgiche o farmacologiche, in accordo a prognosi certificata dal medico veterinario.

4. I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate al Servizio Veterinario della ASL locale. Hanno inoltre l'obbligo di identificare i cani che abbiano compiuto trenta giorni d'età e/o che siano da quindici giorni in loro custodia. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verifichino nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

Art. 6 – Divieti e prescrizioni

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi e tenere qualsiasi animale per periodi di tempo e in spazi non compatibili con il suo benessere psico-fisico e le sue specifiche caratteristiche etologiche, isolarlo in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarlo in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

3. È vietato detenere cani alla catena. Tuttavia è permesso, per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani a una catena di almeno 4 metri di lunghezza, scorrevole su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza dal terreno di 2 metri; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.

4. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale e avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, rialzata rispetto al livello del suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

5. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici e interspecifici tipici della loro specie. È altresì vietato lasciare animali cronicamente soli nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.

6. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.

È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e ricovero per cure, o per particolari situazioni comprovate da un veterinario, e ad eccezione di uccelli.

7. Ai sensi della Legge 189/2004, è vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

8. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

9. È vietato trasportare e/o detenere animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli spazi in cui gli animali vengono trasportati e/o detenuti dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

10. Come previsto dal Codice della Strada, è vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.

11. È vietato detenere animali in luoghi chiusi ove vi sia presenza di suoni, rumori o musiche ad un volume tale da creare alterazioni al normale comportamento degli animali o visibili segni di stress, disagio o tale da essere considerato nocivo.

12. È vietato negare agli animali appartenenti a specie autoctone, a qualsiasi titolo detenuti, fatta salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di animali utilizzati per l'attività venatoria, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà esplicitare la data d'inizio e fine del trattamento.

13. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi. Il conducente deve comunque assicurare all'animale una adeguata areazione all'interno del veicolo e in caso di viaggi prolungati la somministrazione di acqua, cibo e soste. Deve inoltre essere vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.
14. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
15. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete.
16. È vietato mettere gatti alla catena e lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
17. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo. Tale rifugio dovrà essere di grandezza adeguata a contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari dovranno essere previsti un rifugio e una gabbia per ciascun soggetto.
18. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici tenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali ottimali per la particolare specie, in modo tale da evitare loro stress psicofisico, garantirgli un adeguato riparo e, nel solo caso degli animali classificati come pericolosi ai sensi del registro apposito, non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite all'Allegato A.
19. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione, attestata da un medico veterinario. Tale dichiarazione deve essere inviata in copia al Comune di Porto Mantovano, con l'indicazione dei rivenditori dove vengono acquistati o ritirati a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
20. È vietata l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni.
21. E' vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari dolorosi e/o irritanti atti a costringere l'animale all'obbedienza o a impedire l'abbaiare naturale.
22. E' vietato l'uso di museruole "stringibocca" e di collari a strangolo, fatta eccezione per il solo collare a strangolo a maglie semplici, a condizione che sussistano motivate esigenze al suo utilizzo.
23. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code e orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione. Saranno autorizzate le eccezioni previste dall'art. 10 comma 2 della stessa convenzione nonché quelle eventualmente previste da altre leggi specifiche in materia.
24. E' vietato l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi e uccelli.
25. E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci e Rondoni. In caso di restauri o ristrutturazioni possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovvero tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali. Sono fatte salve le disposizioni in materia previste dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio e dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.
26. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni delle leggi statali e regionali in materia di attività venatoria è vietata qualsiasi forma di cattura e/o uccisione dei volatili presenti sul territorio del Comune di Porto Mantovano. Solamente nel caso di comprovato e concreto grave rischio sanitario potranno essere attivate le procedure previste dalla normativa vigente nei confronti dell'avifauna appartenente a specie selvatiche.
27. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
28. È vietato vendere animali ai minorenni e a persone in evidente stato di alterazione psico fisica.

29. È vietato cedere animali per finalità di sperimentazione o spettacolo.

30. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici. Le installazioni già presenti dovranno essere sostituite con dissuasori in plastica o policarbonato con la punta arrotondata. Ogni intervento di pulizia e/o disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombe dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.

Art. 7 - Abbandono di animali

1. Come previsto dall'art 727 del Codice Penale, è vietato abbandonare in qualunque parte del territorio comunale qualsiasi tipo di animale.

2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

3. Come previsto dalla normativa vigente, chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Avvelenamento di animali

1. È severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali e segnalate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando ove possibile specie e numero degli animali coinvolti, sintomatologia, sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, unitamente a referto anamnestico utile a indirizzare la ricerca analitica.

4. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale sono tenuti a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.

5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistiche e pastorali svolte nell'area interessata e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile nominate ai sensi della Legge 189/04.

Art. 9 - Attraversamento di animali, barriere anti attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici devono provvedere a darne comunicazione al Comune di Porto Mantovano almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. Il Comune potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione entro

sessanta giorni dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Il Comune di Porto Mantovano ha la possibilità di continuare ad alimentare tali animali in collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, saranno reimmessi sul territorio di origine oppure in siti idonei ad ospitarli e comunque tali da assicurare agli animali un adeguato rispetto del benessere.

2. Come previsto dal Codice della Strada, chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Art. 10 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, nelle iniziative promozionali, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e di cani non iscritti all'anagrafe canina.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura e la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

3. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

Tale divieto non si applica ai circhi equestri ed alle attività di spettacolo viaggiante, cui è dedicata specifica disciplina contenuta nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente Regolamento, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati (purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati) e alle manifestazioni senza scopo di lucro preventivamente autorizzate dal Comune e organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o da Onlus con finalità di protezione degli animali.

2. Le mostre, le esposizioni e le fiere devono essere preventivamente autorizzate dal Comune e si applicano le disposizioni elencate ai commi da 5 a 26 del presente articolo.

3. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004 e dalla Legge Regionale 16/2006 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale n. 2/2008 allegato B.
4. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di animali di specie diverse nonché di individui della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli e animali gregari.
5. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o mostra, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento.
6. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
7. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposita lettiera.
8. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi (barbagianni, gufo, allocco, assiolo, etc.), mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
9. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiale lavabile, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature o altre asperità che possano provocare ferite agli animali. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm e costruito in modo da impedire la dispersione al suolo.
10. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti, etc.), poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
11. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive devono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato alla specie e proporzionale al numero degli animali.
12. È vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti, luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitazione e stress degli animali esposti.
13. Tutti i cani oggetto di esposizione devono essere dotati di microchip identificativo e scortati dal previsto certificato e dal libretto sanitario al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
14. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.
15. È fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico realizzati a cura della mostra.
16. Gli animali esposti, specie cani e gatti, devono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale previsto per tutte le malattie trasmissibili. Tale misura dovrà essere comprovata da idonea certificazione sanitaria stilata entro e non oltre i 10 giorni precedenti l'inizio dell'esposizione o manifestazione e che attesti lo stato di buona salute; nel caso specifico di mostre zootecniche farà invece fede il libretto sanitario del soggetto con l'indicazione chiara della data di nascita, razza, proprietario e identificativo.
17. Oltre al controllo sanitario dell'ASL, l'organizzazione dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
18. È fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare il numero di animali presenti.
19. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento dotato di gabbie e attrezzature onde potere ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario dell'ASL.
20. È vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo.
21. È vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. È necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.
22. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19/04/96 che stabilisce "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione (G.U. 232 del 03/10/96) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza."

23. Gli animali dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge, che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ASL dietro semplice richiesta verbale e in qualsiasi momento. È fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. Il Comune potrà richiedere ispezioni a sorpresa ai soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali. Necessita verificare se il trasporto fino al luogo di destinazione è stato o sarà superiore ai 50 Km, nel rispetto del D.Lgs. 25/07/2007 n. 151 ("protezione degli animali durante il trasporto" – Regolamento CE 1/2005). Il trasportatore deve essere iscritto per tale compito all'ASL di residenza ed avere un "ruolino di marcia" del trasporto con luoghi e tempi.

24. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario della ASL. Le spoglie dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (D.Lgs. n. 508/92).

25. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, se la violazione si inserisce nel contesto di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico viene disposta, in base alla gravità della violazione stessa, la sospensione immediata e/o definitiva dell'attività oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 12 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Locale, che lo comunicherà al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia locale e al Servizio Veterinario dell'ASL.

3. Gli animali non possono essere dati in adozione, neppure temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo a coloro che abbiano riportato condanna, decreto penale di condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Al momento dell'adozione o acquisizione a qualsiasi titolo di un animale il destinatario dovrà dichiarare tramite autocertificazione di non incorrere in alcuna delle casistiche di cui sopra.

Art. 13 – Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata alle Forze di Polizia presenti sul territorio. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolori o con l'utilizzo di idonei strumenti di narcosi a distanza.

2. La soppressione degli animali detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se essi risultano gravemente malati e con uno stato di sofferenza provocato da patologie non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, come attestato per iscritto dal veterinario curante. La soppressione deve essere effettuata con metodi eutanascici e richiede la trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio .

3. Chiunque sia sanzionato ai sensi del comma 2 del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi titolo. L'Amministrazione Comunale provvede a segnalare all'ordine dei veterinari e al Servizio Veterinario Regionale le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 14 – Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

2. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso, in accordo con la Direzione sanitaria del nosocomio, l'accesso di animali domestici ove accompagnati da personale addetto alle attività di pet- therapy (pet-partner) e/o dai proprietari degli animali.

3. Il personale addetto alla pet-therapy o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

4. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito idonea capacità e titolarità in materia.
5. La cura e la salute degli umani in queste attività non potranno essere conseguite a danno della salute e dell'integrità degli animali.
6. Quanti vogliano avviare o gestire attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione in tal senso all'Amministrazione Comunale.
7. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
8. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario e le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolar modo la socievolezza e la docilità nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le attività da svolgere devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né comportare dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, sfruttamento.
9. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni ottimali di salute e in generale di benessere prefissate da parte del medico veterinario di concerto con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e resi disponibili per l'adozione. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
10. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

Art. 15 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali di esporre animali all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre tenuti ad almeno 1,5 metri di distanza dalla vetrina, riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente di acqua e di cibo.
3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti e occasionali inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi così come fissate dal presente Regolamento.
6. Con Deliberazione della Giunta Comunale potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche e alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
7. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo il raggiungimento dei due mesi di vita in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione e di informazioni scritte su obblighi di legge vigenti. Nel caso di affidamento da parte del canile comunale questo può avvenire solo dopo il raggiungimento dei due mesi di vita, previo rilascio del libretto sanitario dell'animale, e sottoscrizione del documento "Regolamento

d'adozione ai sensi della legge Quadro 14/8/1991 n. 281 e s.m.i. - Circolare DG Sanità 56/2002 e L.R. 33/2009 e s.m.i. e relativo regolamento applicativo”.

8. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani allo scopo di svilupparne l'aggressività.

9. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Amministrazione Comunale, al fine di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.

Art. 16 – Macellazione degli animali

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

3. È fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche” durante la visita di minorenni.

4. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in conformità alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

Art. 17 - Inumazione di animali

1. Per gli animali d'affezione deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento in terreni privati o in aree individuate allo scopo, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani ed agli animali, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (CE) n.1069/2009.

2. Per la sepoltura le spoglie devono essere poste ad almeno 70 cm di profondità dal calpestio e, se collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile.

3. Al fine di consentire a quanti hanno accudito e curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, il Comune di Porto Mantovano, previo parere del Servizio Veterinario dell'ASL, può autorizzare enti, associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia, appezzamenti di terreno recintati a “cimiteri per animali”, approvandone il relativo regolamento di gestione. L'inumazione dovrà essere consentita per gli animali d'affezione di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato rilasciato da un medico-veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

4. Gli animali d'affezione deceduti possono inoltre essere inumati in aree pubbliche solo se preventivamente ed appositamente individuate e regolamentate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 18 – Destinazione di cibo per animali

1. Le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui ed eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 19 – Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune viene offerta, nei limiti fissati dalla procedura P07.17 del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente del Comune stesso, a chiunque ne faccia espressa richiesta scritta (secondo le modalità previste nella richiamata procedura P07.17) la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali) oppure vegano (nessun prodotto di origine animale).

Art. 20 – Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità dei Registri del volontariato del Ministero dell'Ambiente e della Regione nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento nonché attraverso eventuali finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art. 21 – Divieto di combattimenti fra animali

1. È vietato su tutto il territorio comunale promuovere o dirigere combattimenti o competizioni cruente fra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico.

2. È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento che implichi combattimenti o competizioni cruente fra animali.

3. È vietato allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.

4. È vietato prendere parte a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.

5. Le sanzioni per le violazioni definite dal presente articolo, salvo quella di cui al precedente 4 (determinate con specifica Deliberazione di Giunta Comunale), sono quelle penali previste dalla legge 20/07/2004 n° 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

6. È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare allo scopo di farne commercio o distribuzione, video o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1; tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per comprovate finalità educative.

7. I medici veterinari che, nell'esercizio della professione, hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili alle fattispecie di cui al presente articolo, inoltrano segnalazione all'Autorità Giudiziaria e, per conoscenza, all'Amministrazione Comunale.

8. All'allevatore o addestratore che commetta le infrazioni di cui al comma 3, il Comune e/o altri Enti competenti applicano le sanzioni previste dalla legge.

Art. 22 – Attività di caccia sul territorio comunale

In tutto il territorio comunale l'attività di caccia è regolamentata dalle leggi nazionali e regionali in materia e dal piano faunistico venatorio della Provincia di Mantova.

Titolo IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 23 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché in locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.
2. Ai cani accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la diretta responsabilità del proprietario e/o del detentore. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli animali non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dagli animalisti stessi.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentino documentata e motivata comunicazione al Sindaco. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto purché tenuti in grembo o, nel caso dei gatti, alloggiati in un trasportino.
6. Ai cani muniti di guinzaglio e, ove necessario, di museruola è consentito l'accesso nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati previa autorizzazione della Direzione Sanitaria.
7. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio e, ove necessario, di museruola.

Art. 24 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso alle aree, preventivamente stabilite dall'Amministrazione Comunale, pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate e sponde di corpi idrici.
2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove necessario, l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori ad eccezione delle ipotesi previste all'articolo 11.
11. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario dell'ASL locale per rischio potenziale elevato devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e con museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come ad esempio le aree giochi per bambini.

Art. 25 - Aree destinate ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi a uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi attrezzati destinati ai cani. La gestione delle strutture

ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste di cui all'articolo 16.

2. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori e fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrecano danni a cose.

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide ai sensi dell'articolo 31 del presente Regolamento.

Titolo V – CANI

Art. 26 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria all'aria aperta. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare uscite giornaliere.

2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, della quale ogni animale ospite deve usufruire con regolarità.

Art. 27 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base dello stesso dovrà essere commisurata alla taglia dell'animale e comunque non inferiore a quanto stabilito per i box dal Regolamento Regionale n. 2/2008. Ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane aggiuntivo comporta l'aumento minimo di un terzo della citata superficie di base iniziale.

2. È vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. Ferme restando le dimensioni fissate ai commi precedenti, il riparo dovrà essere sufficientemente coibentato e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiuso su tre lati ed essere rialzato da terra; non dovrà, infine, essere umido né posto in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 28 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico nonché nei luoghi condominiali comuni sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

2. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

Articolo 29 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. Gli obblighi di raccolta delle deiezioni solide sono disciplinate dal regolamento di Polizia Urbana del Comune di Porto Mantovano.

Art. 30 – Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve preventivamente darne comunicazione al Comune.

2. All'atto della comunicazione, il responsabile del centro di addestramento-educazione fornisce il

curriculum di ogni addestratore, educatore e istruttore impiegato e una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e a rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 31 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

1. Sono autorizzate le adozioni di cani ricoverati presso il Canile Comunale o eventuali altri canili convenzionati solo a privati maggiorenni che si impegnino a garantire un adeguato trattamento o alle Associazioni di volontariato di cui all'art. 19 della L.R. 16/2006.

2. La pratica della sterilizzazione deve essere attuata ai sensi della normativa vigente in materia e deve essere incentivata in ogni forma.

Art. 32 – Anagrafe canina

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della Legge 281/91 e della Legge Regionale 33/2009 e s.m.i.

2. Al raggiungimento dei 30 giorni di vita e comunque entro 15 giorni dall'entrata in possesso dell'animale è obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip, anche nel caso di cani dotati di tatuaggio ormai illeggibile.

3. È consigliata ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani l'applicazione al collare dell'animale di una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.

4. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario della ASL entro 15 giorni dall'evento.

Titolo VI – GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "tutore di colonie feline".

Art. 34 - Tutela dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 35 - Compiti dell'ASL locale

1. L'ASL provvede in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito, anche tramite tutori di colonie feline e Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 36 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, le Associazioni e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia con riferimento al numero dei gatti che alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario dell'ASL ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti gli stessi animali oppure per comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 37 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori di colonie feline

1. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di formazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'ASL locale. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza all'Amministrazione Comunale.
3. Al tutore di colonie feline deve essere consentito, nello svolgimento della propria attività, l'accesso alle aree del territorio comunale. L'ingresso in aree private è subordinato al consenso del soggetto proprietario.
4. Il tutore di colonie feline è tenuto al rispetto delle norme per l'igiene del suolo e degli spazi pubblici e privati fissate dal Regolamento d'Igiene.
5. La cattura dei gatti liberi ai fini della cura e della sterilizzazione potrà essere effettuata, oltre che dall'ASL locale, dal tutore di colonie feline o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 38 - Alimentazione dei gatti

1. I tutori di colonie feline potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti oppure ad altri canali di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituiti allo stesso scopo.

I tutori di colonie feline sono inoltre obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

Art. 39 – Custodia dei gatti di proprietà

1. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in modo continuativo in trasportini o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio si invitano i proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

TITOLO VII – EQUIDI

Art. 40 - Principi distintivi

1. Il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve vedere tutelato il proprio benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo; non potrà inoltre essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione, come previsto dalla normativa vigente.

2. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche. Devono inoltre avere sempre disposizione dell'acqua fresca ed essere nutriti in modo soddisfacente.

3. È fatto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia o per brevi soste.

4. La superficie minima del box deve rispettare il criterio "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese": a titolo esemplificativo, per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e deve comunque risultare adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Il proprietario o detentore dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità per gli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni per almeno 8 ore quotidiane.

5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.

6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare loro nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.

7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o carichi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – o “vizi di stalla” – come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia il ricorso al collare costringitivo e all'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa: da preferire in ogni caso è una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
10. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a carichi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
11. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
12. Per le selezioni solide degli equini così come per gli altri animali si applica il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Porto Mantovano.
13. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che:
a) la pista sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché da garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario dell'ASL locale abbia controllato lo stato di salute e l'identità degli animali in accordo alle prescrizioni dell'Ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Titolo VIII – AVIFAUNA, ANFIBI E RETTILI

Art. 41- Detenzione di volatili

1. I volatili appartenenti a specie sociali devono essere tenuti in coppia.
2. I requisiti minimi di spazio e modalità di detenzione dei volatili sono quelli stabiliti nell'Allegato A del presente Regolamento fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dalla legge.
3. I centri di recupero autorizzati dalla Regione Lombardia ai sensi della LR 26/1993 e dello specifico regolamento attuativo, sono disciplinati da autorizzazioni Regionali e dalle linee guida delle associazioni nazionali riconosciute di riferimento di cui tali strutture rappresentano emanazioni locali.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di viaggi a seguito del proprietario o di trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 42 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica

1. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi dovrà sempre avvenire previa comunicazione anticipata rispetto alla data d'inizio indirizzata all'Amministrazione Comunale, che disporrà eventuali controlli che escludano danni agli animali.
La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalle Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e a tutte quelle specie non richiamate da altre normative.
2. È vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
3. È vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché di argini e cigli per una distanza di massima piena di 10 metri.

4. È vietato utilizzare la pratica del pirodiserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte dell'Ente Parco del Mincio.
5. Per interventi di soccorso riguardanti la fauna selvatica in difficoltà il Comune si avvale delle strutture di cura e recupero presenti sul territorio e autorizzate dalla Regione Lombardia ai sensi della L.R. 26/1993 e s.m.i. e dello specifico regolamento attuativo.

Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI

Art. 43 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti in coppia.
2. I requisiti minimi di spazio e modalità di detenzione di specie animali acquatiche sono quelli stabiliti nell'Allegato A del presente Regolamento.

Art. 44 – Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale è fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non posseggano le dimensioni e le caratteristiche minime specificate all'Allegato A del presente Regolamento;
 - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la loro somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare) al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni unità aggiuntiva;
 - c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
 - d) Tenere permanentemente legate le chele di crostacei;
 - e) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa; conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo (applicabile nei casi non contemplati dell'art. 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 531);
 - f) cucinare e/o bollire viva l'ittiofauna e/o i crostacei.

Titolo X – API E INSETTI IMPOLLINATORI

Art. 45 - Tutela di api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per api e altri insetti impollinatori
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.

3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti, è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo quando i fiori delle erbe sfalciate si presentino completamente essiccati, in modo da non attirare più gli insetti.

Titolo XI - ANIMALI ESOTICI

Art. 46 – Tutela degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e delle quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici CITES sono tenuti ad effettuare apposita denuncia al Corpo Forestale dello Stato Comune ai sensi di Legge n.150/1992 e Reg. CE n.338/97 e successive modifiche.
3. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono disciplinati dalla Legge n.150/1992 e Reg. CE n.338/97 e successive modifiche.

Titolo XII - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 47 – Divieto di vivisezione e sperimentazione

1. Su tutto il territorio del Comune di Porto Mantovano sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione/vivisezione.
2. In virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 116/92, art. 6, comma 3 e ribadito dalla Circolare ministeriale del 14 maggio 2001, n. 6, nonché nel rispetto dei contenuti del D.Lgs. n. 26 del 04/03/2014 il Comune di Porto Mantovano incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione e affido di animali utilizzati per la sperimentazione.
3. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione possono essere consegnati a rappresentanti di associazioni per la tutela degli animali in seguito a esplicita richiesta di detti soggetti.
4. Si riconosce altresì la facoltà a tali associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali salvati, fermo restando che l'affido definitivo deve avvenire alla conclusione del percorso riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'associazione.
5. In caso di insuccesso, gli animali verranno ritirati dalle associazioni suddette.
6. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento.

Titolo XIII – COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 48 - Commissione Comunale Diritti degli animali

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio relativamente alle materie previste dal presente Regolamento.
A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:
 - a. Il Sindaco o suo Delegato;
 - b. Il Responsabile del Servizio Veterinario ASL o suo rappresentante;

- c. Un rappresentante o delegato delle Associazioni animaliste operanti a livello nazionale;
 - d. Un rappresentante o delegato delle Associazioni animaliste di volontariato operante a livello locale e regionale;
 - e. Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste la cui partecipazione dovrà avvenire a titolo gratuito;
 - f. Un referente individuato dall'Amministrazione Comunale.
2. La Commissione di cui sopra ha compiti propositivi verso il Sindaco circa provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto stabilito dal previsto Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.

Titolo XIV – CANILI E GATTILI

Art. 49 – Modalità di ingresso, ricovero, restituzione del proprio cane o gatto

1. Fatta eccezione per quanto previsto nei successivi articoli 52 e 53, le modalità di ingresso, ricovero e restituzione del proprio cane o gatto presso strutture comunali sono quelle individuate dalle convenzioni vigenti che regolano la gestione del canile e del gattile convenzionati.

Art. 50 – Rinuncia alla detenzione del proprio cane o gatto e cessione alla struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni animaliste

1. Il proprietario residente nel comune di Porto Mantovano di un cane iscritto all'anagrafe canina regionale ed identificato, o di un gatto, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al Sindaco di Porto Mantovano per l'autorizzazione a consegnare il cane/gatto ad una struttura rifugio comunale che potrà dare priorità ad eventuali casi urgenti indicati da ASL. In caso di mancanza di posti disponibili in strutture rifugio, il Comune provvede alla diversa sistemazione dell'animale in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita.
2. Prima dell'eventuale consegna del cane/gatto, il proprietario o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in via definitiva.
3. In caso di grave infermità, privazione della libertà personale o gravi e comprovate difficoltà economiche del possessore di un animale d'affezione residente nel Comune di Porto Mantovano, in assenza di persona disponibile ad accudirlo l'animale è trasferito presso il ricovero più idoneo fino a quando non si renda possibile la riconsegna al possessore o a persona di sua fiducia.
4. In caso di morte del proprietario, residente nel Comune di Porto Mantovano, gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui al presente regolamento. L'eventuale rinuncia alla detenzione degli animali a favore del Comune, se non ricadente nella casistica prevista al comma 1 del presente articolo, avviene in forma onerosa e determinata in una cifra pari alla moltiplicazione del periodo di ulteriore vita presunta dell'animale, stabilito dai Veterinari pubblici, per la cifra giornaliera spesa dal Comune al momento dell'eventuale cessione.

Art. 51 – Accesso struttura canile e gattile

1. Il canile e il gattile convenzionati con il Comune di Porto Mantovano devono garantire al personale del Comune di Porto Mantovano debitamente autorizzato, alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia dello Stato, all'Autorità Sanitaria Locale ed alle Guardie Zoofile nominate ai sensi dell'art. 6 comma 2° delle Legge 189/2004, il libero accesso alla struttura finalizzato a controlli periodici.

Art. 52 - Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione a quanto disposto dal presente Regolamento che non sia già punita da altra norma di legge è soggetto al pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981 n.689

2. Nei casi previsti dalla legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione.

Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982 n.571 con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza in possesso dei requisiti di legge, previa convenzione.

Dopo la confisca l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne rimane depositaria fino alla consegna in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e sia in grado di garantire in modo continuativo e comprovabile il benessere dell'animale.

3. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale e subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso qualsivoglia denominato comporta l'obbligo di sospensione dell'attività fino a che non risulti rimossa l'inadempienza e, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte, la successiva revoca del titolo abilitativo.

4. In aggiunta alle sanzioni previste ai commi precedenti, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

5. Il Comune effettua l'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o del decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e seg. per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20/07/2004, oppure ancora nel caso di più procedimenti penali anche non conclusi a carico di uno stesso soggetto. Il Comune, senza che questo costituisca pregiudizio per eventuali azioni penali, predispone un apposito servizio per:

a) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;

b) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti;

c) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571;

Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) e b) possono essere trasmessi al Ministero della Sanità ed alla Regione e possono essere resi prontamente disponibili alle forze di polizia, agli organi di controllo e alle guardie zoofile. Le azioni esercitate dal Comune in applicazione delle lettere a) e b) del presente comma comportano l'esercizio della relativa azione penale e la confisca degli animali.

6. Il Comune provvede al sequestro e alla chiusura delle attività con fini di lucro coinvolgenti animali se sprovviste delle necessarie autorizzazioni o ritenute non idonee con provvedimento motivato. L'impossibilità del gestore di ottemperare al buon accudimento degli animali, anche in forza di un provvedimento amministrativo o giudiziario, impone ai Comuni, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31/03/1979, l'onere di assumere tempestivamente la gestione della struttura fino alla chiusura della stessa, effettuando azione di rivalsa sul trasgressore.

7. Per i tutti i compiti di propria competenza il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali. La gestione dei servizi di competenza del Comune deve essere, compatibilmente con i criteri di economicità del servizio previsti dalla legge, concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicuri qualità e garanzie di benessere degli animali attraverso, tra gli altri fattori, un'ampia possibilità di socializzazione degli animali con i propri simili e con le persone nonché di interazione ludica e affettiva con

queste ultime, un'adeguata frequenza delle sgambature, un'attenta e competente valutazione degli affidi in adozione. La gestione di tali servizi non può essere affidata a soggetti che incorrano in violazioni dei divieti e delle regole stabilite dal presente Regolamento o dalle normative nazionali e comunitarie in materia di protezione degli animali e deve essere attribuita prioritariamente alle Associazioni animaliste, preferibilmente operanti da più di due anni nell'ambito territoriale di competenza del Comune.

Art. 53 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le forze di Polizia ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

Art. 54 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili contenute in altri precedenti regolamenti.
2. Non si applicano le norme del presente regolamento qualora venissero a trovarsi in contrasto con quanto previsto dalle leggi statali e regionali in materia.

Art. 55 - Norme transitorie

1. Ove il termine non sia diversamente e perentoriamente stabilito dalla normativa vigente, si fissa in un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali ai sensi del Regolamento stesso.

Per quanto riguarda le specifiche materie in esso trattate, il presente Regolamento diviene, dalla data d'approvazione, il principale riferimento normativo a livello comunale. Eventuali indicazioni difformi contenute all'interno di altre norme comunali preesistenti si intendono, a partire da tale data, superate, e le norme stesse devono essere modificate entro 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento al fine di recepirne i contenuti e armonizzarsi con esso.

ALLEGATO A

Norme di riferimento per la detenzione di specifiche specie

UCCELLI

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari cui si applicano le specifiche indicate; per ogni unità aggiuntiva aumentare in proporzione):

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario, Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario, 25 mq per Nandù
Cormorani (6), Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1 m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi, picchi, corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta
Falchi (2 – 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per

lunghezza (16)			riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h
Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4)	1 x 2,50	1,80	Cassetta nido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia (Are, ecc.) (2)	2 x 4	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi

Si deve inoltre garantire:

- Che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- Una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- Un numero sufficiente di mangiatoie e abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

È fatto divieto di:

- Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, a eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici;
- Lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- Tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua;
- Strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o per cause di forza maggiore; in tali casi l'intervento deve comunque essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Il certificato deve essere conservato dal detentore dell'animale e deve accompagnare l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di fine di tale prescrizione.

MAMMIFERI

Conigli: i materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso né di fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari ad almeno quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta e in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli presso negozianti è fissata in 0,5 m² con un'altezza non inferiore a 40 cm, da aumentare di 0,25 m² per ogni esemplare aggiuntivo.

Furetti: la gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (da escludere invece vetro e legno) e avere una superficie minima di almeno 6 m². Per ogni esemplare aggiuntivo tale superficie va aumentata del 10%. In ragione delle loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio. Se alloggiata all'aperto la gabbia deve offrire una zona riparata dalle intemperie in cui sia collocata una tana ben isolata.

La lettiera deve essere composta da truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. La gabbia deve offrire arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

Cani della prateria: i cani della prateria devono essere alloggiati in aree di almeno 10 m² di estensione fino a 5 esemplari, aumentate di 1 m² per ogni esemplare aggiuntivo. La lettiera deve essere in fieno o in altro materiale adeguato a consentire la possibilità di scavare e la collocazione di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). In caso di dimora all'aperto, l'area dovrà essere recintata con rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm e base interrata per almeno 50 cm.

Scoiattolo: lo scoiattolo deve essere alloggiato in una gabbia di almeno 70 x 45 x 70 cm con rete a maglie inferiori a 2 cm. Nella gabbia andranno collocati alcuni grossi rami naturali, un nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm, una lettiera composta da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati cambiata con regolarità. La gabbia può essere collocata anche in esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere provvista di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Gerbillo: il gerbillo deve essere alloggiato in una gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Criceto e Topi: criceti e topi devono essere alloggiati in gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm (preferibilmente munite di sbarre orizzontali) con abbondante lettiera in tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Ratti: i ratti devono essere alloggiati in una gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm con abbondante lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cavia: la cavia deve essere alloggiata in una gabbia di almeno 68 x 35 x 34 cm con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami adatti a essere morsi per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cincillà: il cincillà deve essere alloggiato in una gabbia di almeno 70 x 45 x 60 cm con abbondante lettiera costituita da fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve svilupparsi su più piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Manguste e viverridi: manguste e viverridi devono essere alloggiati in aree di almeno 8 m² di superficie fino a 2 esemplari, da aumentare di 2 m² per ogni esemplare aggiuntivo. La gabbia deve svilupparsi su più piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Chiroteri: i chiroteri devono essere ospitati in voliere di dimensioni tali da consentire il volo, provviste di rami e strutture su cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e di cassette-nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

RETTILI

Serpenti: per un numero di esemplari fino a due i terrari devono avere le seguenti dimensioni:

Lunghezza: pari ad almeno il 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

Larghezza: pari ad almeno il 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

Altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) della lunghezza dell'animale maggiore contenuto.

Il terrario non può comunque mai scendere sotto le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 cm (80 cm di altezza per le specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- 1) un sistema di riscaldamento con lampade e aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate e consentire un'adeguata termoregolazione;
- 2) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
- 3) rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
- 4) contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente.

Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. L'acqua deve essere filtrata o facilmente rinnovabile e adeguatamente riscaldata via ambiente.

Camaleonti: I camaleonti vanno custoditi in terrari ben sviluppati in altezza di dimensioni non inferiori a 60 x 50 x 100 cm, provvisti di almeno una parete in rete per una adeguata aerazione e arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi e fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (da evitare, in particolare, la coabitazione forzata di esemplari adulti).

Per le specie terragnole il terrario dovrà essere di almeno 80 x 40 x 40 cm con abbondante lettiera che permetta l'affossamento.

I terrari dovranno essere dotati di lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione che garantiscano l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

Iguana e altri sauri: per un numero di esemplari fino a due i terrari devono avere le seguenti dimensioni:

Lunghezza: pari ad almeno il 150% della lunghezza dell'animale più grande;

Larghezza: pari ad almeno il 75% della lunghezza dell'animale più grande;

Altezza: pari ad almeno il 75% della lunghezza dell'animale più grande (almeno il 100% per Iguana verde e sauri arboricoli)

Il terrario non può in ogni caso mai scendere sotto le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 cm (60 cm di altezza per iguana verde e specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- 1) una zona rifugio a livello del pavimento;
- 2) posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;
- 3) per Iguana verde e altre specie affini contenitori per l'acqua nei quali l'animale possa immergersi completamente e dai quali possa entrare e uscire con facilità. L'acqua deve essere di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o comunque sostituibile regolarmente e con facilità;
- 4) lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione che garantiscano l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;
- 5) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare microclimi diversificati così da consentire una adeguata termoregolazione.

Testuggini: fino a due esemplari possono essere ospitati in contenitori lunghi almeno 4 volte e larghi almeno tre volte la lunghezza dell'animale più grande. Il contenitore non può in ogni caso mai scendere sotto le seguenti dimensioni minime: 60 x 40 x 25 cm.

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- 1) uno o più nascondigli per le testuggini terrestri;
- 2) per le testuggini acquatiche, terracquari con parte emersa facilmente accessibile e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. La parte sommersa deve presentare dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto e acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile;
- 3) lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione che garantiscano l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

ANFIBI

Gli anfibi devono essere ospitati in acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri) con disponibilità di rifugi e nascondigli e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

PESCI

I pesci vanno ospitati in acquari che soddisfino i seguenti requisiti:

- 1) un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia;
- 2) l'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%;

- 3) Per specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza l'acquario deve essere riempito con 1 litro d'acqua per cm. Per specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza l'acquario deve essere riempito con 2 litri d'acqua per cm. In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata;
- 4) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico-chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- 5) arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo;
- 6) è vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

INVERTEBRATI

Gli aracnidi di grandi dimensioni devono essere custoditi in terrari di almeno 50 x 30 x 30 per esemplare.

ALLEGATO B

Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti

I circhi equestri sono ammessi all'utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (che non può comunque essere superiore a 30 giorni, comprensivi dei giorni utilizzati per installazione e sgombero) sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e il 60° giorno antecedenti l'inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari fattispecie di inagibilità dell'area o per motivi locali di pubblico interesse la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

SEZIONE A - DOMANDA

Ogni circo o mostra viaggiante con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui è necessario allegare:

1. documentazione che consenta di identificare con nome univoco e non sostituibile il circo/la mostra, il rappresentante legale, il/i gestore/i e le attività che si svolgono nel circo/nella mostra;
2. documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
3. elenco completo e aggiornato delle specie e del numero di esemplari autorizzati a essere ospitati e/o trasportati;
4. elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
5. dichiarazione attestante che nessun animale sia stato prelevato in natura;
6. copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre reperibile e che risulti responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.
Il contratto del veterinario deve prevedere: 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo; 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso; 4) le condizioni di pratica dell'eutanasia, se necessaria; 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi e alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.
7. planimetria datata e firmata;
8. elenco dettagliato del personale dipendente e consulente completo di dati anagrafici e copie dei documenti d'identità. Per ciascun componente del personale dovranno altresì essere elencati qualifiche professionali ed eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, con l'indicazione di data, luogo e istituto presso il quale sia stata conseguita la qualifica o frequentato il corso.
Tutto il personale del circo/della mostra deve in ogni caso aver svolto con profitto un corso di formazione professionale qualificato concernente la cura degli animali e mansioni specifiche (vertente almeno su nozioni relative a modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità;
9. piano di emergenza da attuare in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;
10. piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno inoltre essere indicati i luoghi in cui gli alimenti verranno conservati;
11. copia dell'autorizzazione prefettizia.

L'inosservanza dei requisiti richiesti comporta l'inammissibilità de plano della domanda. L'incompletezza o la falsità di uno o più tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 C.P. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento in relazione alla domanda includono, in base alle norme indicate sulla partecipazione, anche eventuali controinteressati quali ad esempio Associazioni animaliste locali che possano subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale;

SEZIONE B - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e in conformità ai modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001 di tutti gli esemplari detenuti.

Nel registro devono essere indicati:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi;
2. data di acquisizione;
3. origine e provenienza;
4. dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite;
5. dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati;
6. dettagli sui processi di cura e riabilitazione;
7. effetti del trattamento;
8. eventi riproduttivi e destinazione della prole;
9. diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di strutture circensi e mostre viaggianti nonché a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

SEZIONE C - IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi a uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

1. mappatura del DNA, applicazione di micro-chip;
2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
3. fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e prontamente presentabili su richiesta in sede di ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e di successive certificazioni verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle specifiche esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la loro fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato essenziale e imprescindibile al fine di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

SEZIONE D - TRASPORTO

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti al fine di garantire continuativamente il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n. 01/05. Il personale adibito al trasporto degli animali dovrà esibire a richiesta, in caso di controllo:

- autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore;
- modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 01/2005);
- certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, comma 5 e art. 37 Reg. 01/05) per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame;
- modello 4 per il trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (D. Min. Sal. 16/05/2007, che modifica D.P.R. 317/96).

SEZIONE E - PULIZIA, DISINFEZIONE E ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali corretto, adeguato e aggiornato all'anno corrente che di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessino di cure veterinarie.

In particolare le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori tenui, rivolgendo attenzione prioritaria all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. Sotto questo profilo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

SEZIONE F - CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue. Tale misura va estesa anche a esemplari appartenenti a una stessa specie in presenza di marcate differenze di età e gerarchie sociali.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

SEZIONE G - ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

SEZIONE H - SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

A ogni esemplare deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dello specifico individuo, così da consentire una crescita sana che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie. Ogni circo o mostra viaggiante dovrà a tal fine stendere e periodicamente revisionare un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura e aggiornato all'anno corrente e alle singole specie detenute.

Il cibo deve essere somministrato in modo tale che ogni individuo vi abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati come ratti, rane, ecc. per l'alimentazione degli Animali, anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile per ogni esemplare acqua fresca, pulita e cambiata con frequenza ragionevole, eccetto nei casi di specie la cui fisiologia comporti esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere ergonomici e non pericolosi per l'animale nonché facilmente lavabili.

SEZIONE I - LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, successivamente integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106 al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, in particolare nei confronti di alcune specie animali per le quali è vincolante la nascita in cattività, il modello ottimale di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti. La stessa Commissione Scientifica CITES ha stabilito, in data 20 Gennaio 2006, che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato anche nei circhi per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto tra animali e personale addetto nonché, in seconda battuta, come contatto tra animali e soggetti terzi in caso di fuga degli animali stessi dalle aree autorizzate. Pertanto l'Amministrazione Comunale proibisce all'interno del proprio territorio l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, sia da giudicare palesemente incompatibile la detenzione da parte di strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

In ragione di quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Inoltre, relativamente ai rettili maggiormente utilizzati nei circhi (coccodrilli, alligatori, boidi, iguane o altri sauri di grosse dimensioni), le peculiari esigenze etologiche e fisiologiche di questi animali rendono la loro esposizione al di fuori delle teche inevitabilmente stressante, sia per la manipolazione cui vengono sottoposti, sia per i repentini cambiamenti di clima dovuti al continuo spostamento (essendo animali eterotermi e di clima tropicale dovrebbero sempre alloggiare in ambienti a temperatura ed umidità controllata), sia per la repentina esposizione al rumore ed alla luce, particolarmente stressante per animali di prevalenti abitudini acquatiche o fossorie, o comunque il cui benessere è legato alla continua possibilità di celarsi alla vista. A questo si aggiunge la mancanza di normative specifiche che, a differenza di altre classi di animali, definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili. Per tali motivi è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con esemplari di rettili al seguito.

SEZIONE J – REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI ALLOGGIO PER SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETI

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) ogni animale deve inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia zone soleggiate che zone all'ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali e privarli di cibo e/o acqua, anche a fini di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis e seg. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato essenziale e imprescindibile al fine del ricorso a forme e modi di alloggiamento degli animali che ne stimolino i comportamenti naturali degli animali e riducano o minimizzino in essi gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

CRITERI SPECIFICI PER SPECIE

CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), capostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama glama*) che sono invece forme domestiche.

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 3 x 4 m per individuo, e presentare un terreno con lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 300 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 50 m²). Nel caso di specie domestiche come lama e alpaca, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 150 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 25 m²).

Gli animali devono avere libero accesso alle strutture esterne per almeno otto ore al giorno. Il terreno deve essere composto da terra e sabbia e presentare rami per stimolare l'interesse degli animali. Questi ultimi devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Indipendentemente dalla collocazione interna o esterna, vanno in ogni caso rispettati i seguenti criteri: gli animali non devono essere legati a pali; tutti i camelidi sono resistenti al freddo e possono essere tenuti all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente; i maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali. Non è ad ogni modo possibile tenere più maschi insieme; i camelidi vanno tenuti in piccoli gruppi o, meglio, a coppie; è possibile la coabitazione con altri equini.

Per quanto riguarda le norme di comportamento da seguire nell'utilizzo di camelidi durante spettacoli, tutte le specie (ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticati) devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono presentare comportamenti aggressivi.

Sotto il profilo dell'alimentazione, i camelidi sono erbivori e pertanto devono essere alimentati con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

ZEBRE

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 12 m² per animale, offrire protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12 °C ed essere ricoperte da lettiera con paglia e oggetti atti a stimolare l'interesse degli animali.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 150 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 25 m²). Gli animali devono avere libero accesso alle strutture esterne per almeno otto ore al giorno e poter accedere in ogni momento a un'area protetta dalle intemperie. Il terreno deve presentare rami per stimolare l'interesse degli animali ed essere naturale o costituito da sabbia. Ove questo non fosse possibile, gli animali devono in ogni caso essere messi nelle condizioni di poter effettuare a piacimento bagni di sabbia.

Indipendentemente dalla collocazione interna o esterna, vanno in ogni caso rispettati i seguenti criteri: gli animali non devono essere legati a pali; in caso di temperature sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C.

BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 25 m² per animale.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 250 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 50 m²).

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne che in strutture esterne, con la sola eccezione del tempo necessario per trattamenti sanitari essenziali per il benessere dell'animale.

STRUZZO E ALTRI RATITI

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 15 m² per animale.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 250 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 50 m²).

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne che in strutture esterne, con la sola eccezione del tempo necessario per trattamenti sanitari essenziali per il benessere dell'animale.

8 Aprile 2019

PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL PUNTO 5 all'ordine del giorno

"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI"

Facendo riferimento al Regolamento Regionale **Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2**

Propongo i seguenti emendamenti: (CORREGGENDO SOMMARIO).



All'articolo 6, aggiornamento del comma 3 con la seguente dicitura

- E' vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

- All'articolo 11 aggiornamento del punto 3 con la seguente dicitura

- Sostituire il riferimento "Regolamento Regionale n. 2/2008 allegato B" con
"Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2, allegato B"

* ALL'ARTICOLO 22. CONTA A CAMBIARE IL RIFERIMENTO DA
(REGOLAMENTO REGIONALE 2/2008 CON REGOLAMENTO REGIONALE 13 APRILE 2017 N.2
RENTS)

Davide Bosi
Consigliere Comunale



COMUNE di PORTO MANTOVANO

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
TUTELA DEL BENESSERE
DEGLI ANIMALI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 08/04/2019

Con emendamenti proposti e approvati nella seduta consiliare del 08/04/2019

Sommario

Titolo I – PRINCIPI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Competenze del Comune	3
Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 3 - Definizioni	4
Art. 4 - Ambito di applicazione	4
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali	4
Art. 6 – Divieti e prescrizioni.....	5
Art. 7 - Abbandono di animali.....	7
Art. 8 - Avvelenamento di animali	7
Art. 9 - Attraversamento di animali, barriere anti attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso	7
Art. 10 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.....	8
Art. 11 – Regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali	8
Art. 12 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido	10
Art. 13– Fuga, cattura, uccisione di animali.....	10
Art. 14 – Pet therapy	10
Art. 15 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali	11
Art. 16 – Macellazione degli animali.....	12
Art. 17 - Inumazione di animali.....	12
Art. 18 – Destinazione di cibo per animali.....	12
Art. 19 – Scelte alimentari	13
Art. 20 – Associazioni animaliste e zoofile.....	13
Art. 21 – Divieto di combattimenti fra animali.....	13
Art. 22 – Attività di caccia sul territorio comunale	14
Titolo IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI.....	14
Art. 23 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico.....	14
Art. 24 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi	14
Art. 25 - Aree destinate ai cani	14
Titolo V – CANI	15
Art. 26 - Attività motoria e rapporti sociali.....	15
Art. 27- Dimensioni dei recinti.....	15
Art. 28 - Guinzaglio e museruola	15
Art. 29 – Obbligo di raccolta delle deiezioni solide	15
Art. 30 – Centri di addestramento-educazione	15
Art. 31 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione.....	16
Art. 32– Anagrafe canina	16
Titolo VI – GATTI	17
Art. 33- Definizione dei termini usati nel presente titolo	17
Art. 34 - Tutela dei gatti liberi.....	17
Art. 35 - Compiti dell’ATS locale	17
Art. 36 - Colonie feline.....	17
Art. 37 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori di colonie feline	17
Art. 38 - Alimentazione dei gatti.....	18
Art. 39 – Custodia dei gatti di proprietà	18
TITOLO VII – EQUIDI.....	18
Art. 40 - Principi distintivi	18

Titolo VIII – AVIFAUNA, ANFIBI E RETTILI.....	19
Art. 41- Detenzione di volatili	19
Art. 42- Tutela dei volatili e della fauna selvatica.....	19
Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI.....	20
Art. 43 - Detenzione di specie animali acquatiche	20
Art. 44 – Divieti	20
Titolo X – API E INSETTI IMPOLLINATORI.....	20
Art. 45 - Tutela di api e insetti impollinatori.....	20
Titolo XI - ANIMALI ESOTICI	21
Art. 46 – Tutela degli animali esotici	21
Titolo XII - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI	21
Art. 47 – Divieto di vivisezione e sperimentazione.....	21
Titolo XIII – COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI.....	21
Art. 48 - Commissione Comunale Diritti degli animali.....	21
Titolo XIV – CANILI E GATTILI	22
Art. 49 – Modalità di ingresso, ricovero, restituzione del proprio cane o gatto.....	22
Art. 50 – Rinuncia alla detenzione del proprio cane o gatto e cessione alla struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni animaliste.....	22
Art. 51 – Accesso struttura canile e gattile.....	22
Titolo XV - DISPOSIZIONI FINALI	23
Art. 52 - Sanzioni.....	23
Art. 53– Vigilanza.....	24
Art. 54 - Incompatibilità ed abrogazione di norme	24
Art. 55 - Norme transitorie	24
ALLEGATO A.....	25
ALLEGATO B.....	30

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281, alla legge regionale 33/09 e alla legge 189/04 e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti, il loro abbandono e ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata nei loro confronti.
5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, promuove in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
8. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
9. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

Art. 2 – Competenze del Comune

Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente

specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Porto Mantovano.

3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.

2. Le norme previste dai successivi articoli 5 e 6 (obblighi dei detentori di animali, divieti e prescrizioni) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale come definito al comma 1 del precedente art. 3.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali

1. Chiunque detenga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni e tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche e con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animale, è tenuto a rispettare le indicazioni fornite all'allegato A che costituisce parte integrante del presente Regolamento e a:

a) garantire un ricovero adeguato dalle intemperie all'animale, come meglio specificato nei successivi articoli;

b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;

c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;

d) nei casi previsti dalla L.R. 33/2009, iscriverlo all'anagrafe regionale;

e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;

g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;

h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;

i) custodire l'animale in modo che non danneggi e sporchi proprietà pubbliche e private;

l) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.

3. Con modalità meglio precisate all'articolo 14 del presente Regolamento, gli animali possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel

caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente e non più curabile con terapie chirurgiche o farmacologiche, in accordo a prognosi certificata dal medico veterinario.

4. I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate al Servizio Veterinario della ATS locale. Hanno inoltre l'obbligo di identificare i cani che abbiano compiuto trenta giorni d'età e/o che siano da quindici giorni in loro custodia. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verifichino nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

Art. 6 – Divieti e prescrizioni

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi e tenere qualsiasi animale per periodi di tempo e in spazi non compatibili con il suo benessere psico-fisico e le sue specifiche caratteristiche etologiche, isolarlo in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarlo in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

3. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

4. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale e avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, rialzata rispetto al livello del suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

5. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici e interspecifici tipici della loro specie. È altresì vietato lasciare animali cronicamente soli nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.

6. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.

È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e ricovero per cure, o per particolari situazioni comprovate da un veterinario, e ad eccezione di uccelli.

7. Ai sensi della Legge 189/2004, è vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

8. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

9. È vietato trasportare e/o detenere animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli spazi in cui gli animali vengono trasportati e/o detenuti dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

10. Come previsto dal Codice della Strada, è vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.

11. È vietato detenere animali in luoghi chiusi ove vi sia presenza di suoni, rumori o musiche ad un volume tale da creare alterazioni al normale comportamento degli animali o visibili segni di stress, disagio o tale da essere considerato nocivo.

12. È vietato negare agli animali appartenenti a specie autoctone, a qualsiasi titolo detenuti, fatta salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di animali utilizzati per l'attività venatoria, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà esplicitare la data d'inizio e fine del trattamento.

13. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi. Il conducente deve comunque assicurare all'animale una adeguata areazione all'interno del veicolo e in caso di viaggi prolungati la somministrazione di acqua, cibo e soste. Deve inoltre essere vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.
14. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
15. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete.
16. È vietato mettere gatti alla catena e lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
17. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo. Tale rifugio dovrà essere di grandezza adeguata a contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari dovranno essere previsti un rifugio e una gabbia per ciascun soggetto.
18. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici tenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali ottimali per la particolare specie, in modo tale da evitare loro stress psico-fisico, garantirgli un adeguato riparo e, nel solo caso degli animali classificati come pericolosi ai sensi del registro apposito, non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite all'Allegato A.
19. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione, attestata da un medico veterinario. Tale dichiarazione deve essere inviata in copia al Comune di Porto Mantovano, con l'indicazione dei rivenditori dove vengono acquistati o ritirati a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
20. È vietata l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni.
21. E' vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari dolorosi e/o irritanti atti a costringere l'animale all'obbedienza o a impedire l'abbaiare naturale.
22. E' vietato l'uso di museruole "stringibocca" e di collari a strangolo, fatta eccezione per il solo collare a strangolo a maglie semplici, a condizione che sussistano motivate esigenze al suo utilizzo.
23. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code e orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione. Saranno autorizzate le eccezioni previste dall'art. 10 comma 2 della stessa convenzione nonché quelle eventualmente previste da altre leggi specifiche in materia.
24. E' vietato l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi e uccelli.
25. E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci e Rondoni. In caso di restauri o ristrutturazioni possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovvero tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali. Sono fatte salve le disposizioni in materia previste dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio e dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.
26. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni delle leggi statali e regionali in materia di attività venatoria è vietata qualsiasi forma di cattura e/o uccisione dei volatili presenti sul territorio del Comune di Porto Mantovano. Solamente nel caso di comprovato e concreto grave rischio sanitario potranno essere attivate le procedure previste dalla normativa vigente nei confronti dell'avifauna appartenente a specie selvatiche.
27. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
28. È vietato vendere animali ai minorenni e a persone in evidente stato di alterazione psico fisica.

29. È vietato cedere animali per finalità di sperimentazione o spettacolo.

30. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici. Le installazioni già presenti dovranno essere sostituite con dissuasori in plastica o policarbonato con la punta arrotondata. Ogni intervento di pulizia e/o disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.

Art. 7 - Abbandono di animali

1. Come previsto dall'art 727 del Codice Penale, è vietato abbandonare in qualunque parte del territorio comunale qualsiasi tipo di animale.

2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

3. Come previsto dalla normativa vigente, chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Avvelenamento di animali

1. È severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali e segnalate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando ove possibile specie e numero degli animali coinvolti, sintomatologia, sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'ATS. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, unitamente a referto anamnestico utile a indirizzare la ricerca analitica.

4. I medici veterinari dell'ATS sono tenuti a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.

5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistiche e pastorali svolte nell'area interessata e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile nominate ai sensi della Legge 189/04.

Art. 9 - Attraversamento di animali, barriere anti attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici devono provvedere a darne comunicazione al Comune di Porto Mantovano almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. Il Comune potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione entro

sessanta giorni dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Il Comune di Porto Mantovano ha la possibilità di continuare ad alimentare tali animali in collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, saranno reimmessi sul territorio di origine oppure in siti idonei ad ospitarli e comunque tali da assicurare agli animali un adeguato rispetto del benessere.

2. Come previsto dal Codice della Strada, chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Art. 10 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, nelle iniziative promozionali, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e di cani non iscritti all'anagrafe canina.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura e la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

3. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

Tale divieto non si applica ai circhi equestre ed alle attività di spettacolo viaggiante, cui è dedicata specifica disciplina contenuta nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente Regolamento, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati (purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati) e alle manifestazioni senza scopo di lucro preventivamente autorizzate dal Comune e organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o da Onlus con finalità di protezione degli animali.

2. Le mostre, le esposizioni e le fiere devono essere preventivamente autorizzate dal Comune e si applicano le disposizioni elencate ai commi da 5 a 26 del presente articolo.

3. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004 e dalla Legge Regionale 16/2006 e s.m.i. e dal **Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2, allegato B**.
4. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di animali di specie diverse nonché di individui della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli e animali gregari.
5. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o mostra, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento.
6. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
7. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposita lettiera.
8. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi (barbagianni, gufo, allocco, assiolo, etc.), mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
9. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiale lavabile, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature o altre asperità che possano provocare ferite agli animali. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm e costruito in modo da impedire la dispersione al suolo.
10. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti, etc.), poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
11. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive devono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato alla specie e proporzionale al numero degli animali.
12. È vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti, luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitazione e stress degli animali esposti.
13. Tutti i cani oggetto di esposizione devono essere dotati di microchip identificativo e scortati dal previsto certificato e dal libretto sanitario al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
14. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.
15. È fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico realizzati a cura della mostra.
16. Gli animali esposti, specie cani e gatti, devono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale previsto per tutte le malattie trasmissibili. Tale misura dovrà essere comprovata da idonea certificazione sanitaria stilata entro e non oltre i 10 giorni precedenti l'inizio dell'esposizione o manifestazione e che attesti lo stato di buona salute; nel caso specifico di mostre zootecniche farà invece fede il libretto sanitario del soggetto con l'indicazione chiara della data di nascita, razza, proprietario e identificativo.
17. Oltre al controllo sanitario dell'ATS, l'organizzazione dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
18. È fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare il numero di animali presenti.
19. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento dotato di gabbie e attrezzature onde potere ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario dell'ATS.
20. È vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo.
21. È vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. È necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.
22. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19/04/96 che stabilisce "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione (G.U. 232 del 03/10/96) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza."

23. Gli animali dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge, che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ATS dietro semplice richiesta verbale e in qualsiasi momento. È fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. Il Comune potrà richiedere ispezioni a sorpresa ai soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali. Necessita verificare se il trasporto fino al luogo di destinazione è stato o sarà superiore ai 50 Km, nel rispetto del D.Lgs. 25/07/2007 n. 151 ("protezione degli animali durante il trasporto" – Regolamento CE 1/2005). Il trasportatore deve essere iscritto per tale compito all'ATS di residenza ed avere un "ruolino di marcia" del trasporto con luoghi e tempi.

24. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario della ATS. Le spoglie dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (D.Lgs. n. 508/92).

25. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, se la violazione si inserisce nel contesto di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico viene disposta, in base alla gravità della violazione stessa, la sospensione immediata e/o definitiva dell'attività oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 12 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Locale, che lo comunicherà al Servizio veterinario dell'ATS competente per territorio.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia locale e al Servizio Veterinario dell'ATS.

3. Gli animali non possono essere dati in adozione, neppure temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo a coloro che abbiano riportato condanna, decreto penale di condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Al momento dell'adozione o acquisizione a qualsiasi titolo di un animale il destinatario dovrà dichiarare tramite autocertificazione di non incorrere in alcuna delle casistiche di cui sopra.

Art. 13 – Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata alle Forze di Polizia presenti sul territorio. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolori o con l'utilizzo di idonei strumenti di narcosi a distanza.

2. La soppressione degli animali detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se essi risultano gravemente malati e con uno stato di sofferenza provocato da patologie non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, come attestato per iscritto dal veterinario curante. La soppressione deve essere effettuata con metodi eutanascici e richiede la trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio .

3. Chiunque sia sanzionato ai sensi del comma 2 del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi titolo. L'Amministrazione Comunale provvede a segnalare all'ordine dei veterinari e al Servizio Veterinario Regionale le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 14 – Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

2. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso, in accordo con la Direzione sanitaria del nosocomio, l'accesso di animali domestici ove accompagnati da personale addetto alle attività di pet- therapy (pet-partner) e/o dai proprietari degli animali.

3. Il personale addetto alla pet-therapy o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

4. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito idonea capacità e titolarità in materia.
5. La cura e la salute degli umani in queste attività non potranno essere conseguite a danno della salute e dell'integrità degli animali.
6. Quanti vogliano avviare o gestire attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione in tal senso all'Amministrazione Comunale.
7. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
8. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario e le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolar modo la socievolezza e la docilità nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le attività da svolgere devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né comportare dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, sfruttamento.
9. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni ottimali di salute e in generale di benessere prefissate da parte del medico veterinario di concerto con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e resi disponibili per l'adozione.
Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
10. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

Art. 15 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali di esporre animali all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre tenuti ad almeno 1,5 metri di distanza dalla vetrina, riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente di acqua e di cibo.
3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti e occasionali inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi così come fissate dal presente Regolamento.
6. Con Deliberazione della Giunta Comunale potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche e alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
7. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo il raggiungimento dei due mesi di vita in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione e di informazioni scritte su obblighi di legge vigenti. Nel caso di affidamento da parte del canile comunale questo può avvenire solo dopo il raggiungimento dei due mesi di vita, previo rilascio del libretto sanitario dell'animale, e sottoscrizione del documento "Regolamento

d'adozione ai sensi della legge Quadro 14/8/1991 n. 281 e s.m.i. - Circolare DG Sanità 56/2002 e L.R. 33/2009 e s.m.i. e relativo regolamento applicativo”.

8. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani allo scopo di svilupparne l'aggressività.

9. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Amministrazione Comunale, al fine di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.

Art. 16 – Macellazione degli animali

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'ATS. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

3. È fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche” durante la visita di minorenni.

4. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in conformità alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

Art. 17 - Inumazione di animali

1. Per gli animali d'affezione deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento in terreni privati o in aree individuate allo scopo, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani ed agli animali, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (CE) n.1069/2009.

2. Per la sepoltura le spoglie devono essere poste ad almeno 70 cm di profondità dal calpestio e, se collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile.

3. Al fine di consentire a quanti hanno accudito e curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, il Comune di Porto Mantovano, previo parere del Servizio Veterinario dell'ATS, può autorizzare enti, associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia, appezzamenti di terreno recintati a “cimiteri per animali”, approvandone il relativo regolamento di gestione. L'inumazione dovrà essere consentita per gli animali d'affezione di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato rilasciato da un medico-veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

4. Gli animali d'affezione deceduti possono inoltre essere inumati in aree pubbliche solo se preventivamente ed appositamente individuate e regolamentate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 18 – Destinazione di cibo per animali

1. Le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui ed eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 19 – Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune viene offerta, nei limiti fissati dalla procedura P07.17 del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente del Comune stesso, a chiunque ne faccia espressa richiesta scritta (secondo le modalità previste nella richiamata procedura P07.17) la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali) oppure vegano (nessun prodotto di origine animale).

Art. 20 – Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità dei Registri del volontariato del Ministero dell'Ambiente e della Regione nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento nonché attraverso eventuali finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art. 21 – Divieto di combattimenti fra animali

1. È vietato su tutto il territorio comunale promuovere o dirigere combattimenti o competizioni cruente fra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico.

2. È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento che implichi combattimenti o competizioni cruente fra animali.

3. È vietato allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.

4. È vietato prendere parte a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.

5. Le sanzioni per le violazioni definite dal presente articolo, salvo quella di cui al precedente 4 (determinate con specifica Deliberazione di Giunta Comunale), sono quelle penali previste dalla legge 20/07/2004 n° 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

6. È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare allo scopo di farne commercio o distribuzione, video o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1; tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per comprovate finalità educative.

7. I medici veterinari che, nell'esercizio della professione, hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili alle fattispecie di cui al presente articolo, inoltrano segnalazione all'Autorità Giudiziaria e, per conoscenza, all'Amministrazione Comunale.

8. All'allevatore o addestratore che commetta le infrazioni di cui al comma 3, il Comune e/o altri Enti competenti applicano le sanzioni previste dalla legge.

Art. 22 – Attività di caccia sul territorio comunale

In tutto il territorio comunale l'attività di caccia è regolamentata dalle leggi nazionali e regionali in materia e dal piano faunistico venatorio della Provincia di Mantova.

Titolo IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 23 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché in locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.
2. Ai cani accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la diretta responsabilità del proprietario e/o del detentore. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli animali non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dagli animalisti stessi.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentino documentata e motivata comunicazione al Sindaco. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto purché tenuti in grembo o, nel caso dei gatti, alloggiati in un trasportino.
6. Ai cani muniti di guinzaglio e, ove necessario, di museruola è consentito l'accesso nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati previa autorizzazione della Direzione Sanitaria.
7. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio e, ove necessario, di museruola.

Art. 24 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso alle aree, preventivamente stabilite dall'Amministrazione Comunale, pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate e sponde di corpi idrici.
2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove necessario, l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori ad eccezione delle ipotesi previste all'articolo 11.
11. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario dell'ATS locale per rischio potenziale elevato devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e con museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come ad esempio le aree giochi per bambini.

Art. 25 - Aree destinate ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi a uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi attrezzati destinati ai cani. La gestione delle strutture

ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste di cui all'articolo 16.

2. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori e fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide ai sensi dell'articolo 29 del presente Regolamento.

Titolo V – CANI

Art. 26 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria all'aria aperta. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare uscite giornaliere.

2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, della quale ogni animale ospite deve usufruire con regolarità.

Art. 27 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base dello stesso dovrà essere commisurata alla taglia dell'animale e comunque non inferiore a quanto stabilito per i box dal Regolamento **Regionale 13 aprile 2017 n. 2**. Ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane aggiuntivo comporta l'aumento minimo di un terzo della citata superficie di base iniziale.

2. È vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. Ferme restando le dimensioni fissate ai commi precedenti, il riparo dovrà essere sufficientemente coibentato e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiuso su tre lati ed essere rialzato da terra; non dovrà, infine, essere umido né posto in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 28 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico nonché nei luoghi condominiali comuni sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

2. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

Articolo 29 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. Gli obblighi di raccolta delle deiezioni solide sono disciplinate dal regolamento di Polizia Urbana del Comune di Porto Mantovano

Art. 30 – Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve preventivamente darne comunicazione al Comune.

2. All'atto della comunicazione, il responsabile del centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum di ogni addestratore, educatore e istruttore impiegato e una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e a rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 31 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

1. Sono autorizzate le adozioni di cani ricoverati presso il Canile Comunale o eventuali altri canili convenzionati solo a privati maggiorenni che si impegnino a garantire un adeguato trattamento o alle Associazioni di volontariato di cui all'art. 19 della L.R. 16/2006.

2. La pratica della sterilizzazione deve essere attuata ai sensi della normativa vigente in materia e deve essere incentivata in ogni forma.

Art. 32 – Anagrafe canina

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della Legge 281/91 e della Legge Regionale 33/2009 e s.m.i.

2. Al raggiungimento dei 30 giorni di vita e comunque entro 15 giorni dall'entrata in possesso dell'animale è obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip, anche nel caso di cani dotati di tatuaggio ormai illeggibile.

3. È consigliata ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani l'applicazione al collare dell'animale di una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.

4. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario della ATS entro 15 giorni dall'evento.

Titolo VI – GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "tutore di colonie feline".

Art. 34 - Tutela dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 35 - Compiti dell'ATS locale

1. L'ATS provvede in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito, anche tramite tutori di colonie feline e Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 36 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, le Associazioni e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia con riferimento al numero dei gatti che alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario dell'ATS ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti gli stessi animali oppure per comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 37 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori di colonie feline

1. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di formazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'ATS locale. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza all'Amministrazione Comunale.
3. Al tutore di colonie feline deve essere consentito, nello svolgimento della propria attività, l'accesso alle aree del territorio comunale. L'ingresso in aree private è subordinato al consenso del soggetto proprietario.
4. Il tutore di colonie feline è tenuto al rispetto delle norme per l'igiene del suolo e degli spazi pubblici e privati fissate dal Regolamento d'Igiene.
5. La cattura dei gatti liberi ai fini della cura e della sterilizzazione potrà essere effettuata, oltre che dall'ATS locale, dal tutore di colonie feline o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 38 - Alimentazione dei gatti

1. I tutori di colonie feline potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti oppure ad altri canali di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituiti allo stesso scopo.

I tutori di colonie feline sono inoltre obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

Art. 39 – Custodia dei gatti di proprietà

1. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in modo continuativo in trasportini o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio si invitano i proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

TITOLO VII – EQUIDI

Art. 40 - Principi distintivi

1. Il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve vedere tutelato il proprio benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo; non potrà inoltre essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione, come previsto dalla normativa vigente.

2. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche. Devono inoltre avere sempre disposizione dell'acqua fresca ed essere nutriti in modo soddisfacente.

3. È fatto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia o per brevi soste.

4. La superficie minima del box deve rispettare il criterio "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese": a titolo esemplificativo, per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e deve comunque risultare adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Il proprietario o detentore dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità per gli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni per almeno 8 ore quotidiane.

5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.

6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare loro nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.

7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o carichi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – o “vizi di stalla” - come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia il ricorso al collare costrittivo e all'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa: da preferire in ogni caso è una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
10. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a carichi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
11. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
12. Per le selezioni solide degli equini così come per gli altri animali si applica il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Porto Mantovano.
13. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che:
a) la pista sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché da garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario dell'ATS locale abbia controllato lo stato di salute e l'identità degli animali in accordo alle prescrizioni dell'Ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Titolo VIII – AVIFAUNA, ANFIBI E RETTILI

Art. 41- Detenzione di volatili

1. I volatili appartenenti a specie sociali devono essere tenuti in coppia.
2. I requisiti minimi di spazio e modalità di detenzione dei volatili sono quelli stabiliti nell'Allegato A del presente Regolamento fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dalla legge.
3. I centri di recupero autorizzati dalla Regione Lombardia ai sensi della LR 26/1993 e dello specifico regolamento attuativo, sono disciplinati da autorizzazioni Regionali e dalle linee guida delle associazioni nazionali riconosciute di riferimento di cui tali strutture rappresentano emanazioni locali.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di viaggi a seguito del proprietario o di trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 42 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica

1. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi dovrà sempre avvenire previa comunicazione anticipata rispetto alla data d'inizio indirizzata all'Amministrazione Comunale, che disporrà eventuali controlli che escludano danni agli animali.
La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalle Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e a tutte quelle specie non richiamate da altre normative.
2. È vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
3. È vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché di argini e cigli per una distanza di massima piena di 10 metri.

4. È vietato utilizzare la pratica del pirodiserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte dell'Ente Parco del Mincio.
5. Per interventi di soccorso riguardanti la fauna selvatica in difficoltà il Comune si avvale delle strutture di cura e recupero presenti sul territorio e autorizzate dalla Regione Lombardia ai sensi della L.R. 26/1993 e s.m.i. e dello specifico regolamento attuativo.

Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI

Art. 43 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti in coppia.
2. I requisiti minimi di spazio e modalità di detenzione di specie animali acquatiche sono quelli stabiliti nell'Allegato A del presente Regolamento.

Art. 44 – Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale è fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non posseggano le dimensioni e le caratteristiche minime specificate all'Allegato A del presente Regolamento;
 - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la loro somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare) al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni unità aggiuntiva;
 - c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
 - d) Tenere permanentemente legate le chele di crostacei;
 - e) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa; conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo (applicabile nei casi non contemplati dell'art. 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 531);
 - f) cucinare e/o bollire viva l'ittiofauna e/o i crostacei.

Titolo X – API E INSETTI IMPOLLINATORI

Art. 45 - Tutela di api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per api e altri insetti impollinatori
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.

3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti, è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo quando i fiori delle erbe sfalciate si presentino completamente essiccati, in modo da non attirare più gli insetti.

Titolo XI - ANIMALI ESOTICI

Art. 46 – Tutela degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e delle quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici CITES sono tenuti ad effettuare apposita denuncia al Corpo Forestale dello Stato Comune ai sensi di Legge n.150/1992 e Reg. CE n.338/97 e successive modifiche.
3. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono disciplinati dalla Legge n.150/1992 e Reg. CE n.338/97 e successive modifiche.

Titolo XII - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 47 – Divieto di vivisezione e sperimentazione

1. Su tutto il territorio del Comune di Porto Mantovano sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione/vivisezione.
2. In virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 116/92, art. 6, comma 3 e ribadito dalla Circolare ministeriale del 14 maggio 2001, n. 6, nonché nel rispetto dei contenuti del D.Lgs. n. 26 del 04/03/2014 il Comune di Porto Mantovano incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione e affido di animali utilizzati per la sperimentazione.
3. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione possono essere consegnati a rappresentanti di associazioni per la tutela degli animali in seguito a esplicita richiesta di detti soggetti.
4. Si riconosce altresì la facoltà a tali associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali salvati, fermo restando che l'affido definitivo deve avvenire alla conclusione del percorso riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'associazione.
5. In caso di insuccesso, gli animali verranno ritirati dalle associazioni suddette.
6. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento.

Titolo XIII – COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 48 - Commissione Comunale Diritti degli animali

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio relativamente alle materie previste dal presente Regolamento.
A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:
 - a. Il Sindaco o suo Delegato;
 - b. Il Responsabile del Servizio Veterinario ATS o suo rappresentante;

- c. Un rappresentante o delegato delle Associazioni animaliste operanti a livello nazionale;
 - d. Un rappresentante o delegato delle Associazioni animaliste di volontariato operante a livello locale e regionale;
 - e. Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste la cui partecipazione dovrà avvenire a titolo gratuito;
 - f. Un referente individuato dall'Amministrazione Comunale.
2. La Commissione di cui sopra ha compiti propositivi verso il Sindaco circa provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto stabilito dal previsto Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.

Titolo XIV – CANILI E GATTILI

Art. 49 – Modalità di ingresso, ricovero, restituzione del proprio cane o gatto

1. Fatta eccezione per quanto previsto nei successivi articoli le modalità di ingresso, ricovero e restituzione del proprio cane o gatto presso strutture comunali sono quelle individuate dalle convenzioni vigenti che regolano la gestione del canile e del gattile convenzionati.

Art. 50 – Rinuncia alla detenzione del proprio cane o gatto e cessione alla struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni animaliste

1. Il proprietario residente nel comune di Porto Mantovano di un cane iscritto all'anagrafe canina regionale ed identificato, o di un gatto, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al Sindaco di Porto Mantovano per l'autorizzazione a consegnare il cane/gatto ad una struttura rifugio comunale che potrà dare priorità ad eventuali casi urgenti indicati da ATS. In caso di mancanza di posti disponibili in strutture rifugio, il Comune provvede alla diversa sistemazione dell'animale in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita.
2. Prima dell'eventuale consegna del cane/gatto, il proprietario o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in via definitiva.
3. In caso di grave infermità, privazione della libertà personale o gravi e comprovate difficoltà economiche del possessore di un animale d'affezione residente nel Comune di Porto Mantovano, in assenza di persona disponibile ad accudirlo l'animale è trasferito presso il ricovero più idoneo fino a quando non si renda possibile la riconsegna al possessore o a persona di sua fiducia.
4. In caso di morte del proprietario, residente nel Comune di Porto Mantovano, gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui al presente regolamento. L'eventuale rinuncia alla detenzione degli animali a favore del Comune, se non ricadente nella casistica prevista al comma 1 del presente articolo, avviene in forma onerosa e determinata in una cifra pari alla moltiplicazione del periodo di ulteriore vita presunta dell'animale, stabilito dai Veterinari pubblici, per la cifra giornaliera spesa dal Comune al momento dell'eventuale cessione.

Art. 51 – Accesso struttura canile e gattile

1. Il canile e il gattile convenzionati con il Comune di Porto Mantovano devono garantire al personale del Comune di Porto Mantovano debitamente autorizzato, alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia dello Stato, all'Autorità Sanitaria Locale ed alle Guardie Zoofile nominate ai sensi dell'art. 6 comma 2° delle Legge 189/2004, il libero accesso alla struttura finalizzato a controlli periodici.

Art. 52 - Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione a quanto disposto dal presente Regolamento che non sia già punita da altra norma di legge è soggetto al pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981 n.689

2. Nei casi previsti dalla legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione.

Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982 n.571 con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza in possesso dei requisiti di legge, previa convenzione.

Dopo la confisca l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne rimane depositaria fino alla consegna in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e sia in grado di garantire in modo continuativo e comprovabile il benessere dell'animale.

3. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale e subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso qualsivoglia denominato comporta l'obbligo di sospensione dell'attività fino a che non risulti rimossa l'inadempienza e, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte, la successiva revoca del titolo abilitativo.

4. In aggiunta alle sanzioni previste ai commi precedenti, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

5. Il Comune effettua l'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o del decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e seg. per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20/07/2004, oppure ancora nel caso di più procedimenti penali anche non conclusi a carico di uno stesso soggetto. Il Comune, senza che questo costituisca pregiudizio per eventuali azioni penali, predispone un apposito servizio per:

a) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;
b) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti;
c) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571; Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) e b) possono essere trasmessi al Ministero della Sanità ed alla Regione e possono essere resi prontamente disponibili alle forze di polizia, agli organi di controllo e alle guardie zoofile. Le azioni esercitate dal Comune in applicazione delle lettere a) e b) del presente comma comportano l'esercizio della relativa azione penale e la confisca degli animali.

6. Il Comune provvede al sequestro e alla chiusura delle attività con fini di lucro coinvolgenti animali se sprovviste delle necessarie autorizzazioni o ritenute non idonee con provvedimento motivato. L'impossibilità del gestore di ottemperare al buon accudimento degli animali, anche in forza di un provvedimento amministrativo o giudiziario, impone ai Comuni, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31/03/1979, l'onere di assumere tempestivamente la gestione della struttura fino alla chiusura della stessa, effettuando azione di rivalsa sul trasgressore.

7. Per i tutti i compiti di propria competenza il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali. La gestione dei servizi di competenza del Comune deve essere, compatibilmente con i criteri di economicità del servizio previsti dalla legge, concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicuri qualità e garanzie di benessere degli animali attraverso, tra gli altri fattori, un'ampia possibilità di socializzazione degli animali con i propri simili e con le persone nonché di interazione ludica e affettiva con

queste ultime, un'adeguata frequenza delle sgambature, un'attenta e competente valutazione degli affidi in adozione. La gestione di tali servizi non può essere affidata a soggetti che incorrano in violazioni dei divieti e delle regole stabilite dal presente Regolamento o dalle normative nazionali e comunitarie in materia di protezione degli animali e deve essere attribuita prioritariamente alle Associazioni animaliste, preferibilmente operanti da più di due anni nell'ambito territoriale di competenza del Comune.

Art. 53 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le forze di Polizia ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

Art. 54 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili contenute in altri precedenti regolamenti.
2. Non si applicano le norme del presente regolamento qualora venissero a trovarsi in contrasto con quanto previsto dalle leggi statali e regionali in materia.

Art. 55 - Norme transitorie

1. Ove il termine non sia diversamente e perentoriamente stabilito dalla normativa vigente, si fissa in un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali ai sensi del Regolamento stesso.

Per quanto riguarda le specifiche materie in esso trattate, il presente Regolamento diviene, dalla data d'approvazione, il principale riferimento normativo a livello comunale. Eventuali indicazioni difformi contenute all'interno di altre norme comunali preesistenti si intendono, a partire da tale data, superate, e le norme stesse devono essere modificate entro 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento al fine di recepirne i contenuti e armonizzarsi con esso.

ALLEGATO A

Norme di riferimento per la detenzione di specifiche specie

UCCELLI

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari cui si applicano le specifiche indicate; per ogni unità aggiuntiva aumentare in proporzione):

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario, Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario, 25 mq per Nandù
Cormorani (6), Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1 m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi, picchi, corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta
Falchi (2 – 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per

lunghezza (16)			riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h
Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4)	1 x 2,50	1,80	Cassetta nido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia (Are, ecc.) (2)	2 x 4	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi

Si deve inoltre garantire:

- Che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- Una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- Un numero sufficiente di mangiatoie e abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

È fatto divieto di:

- Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, a eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici;
- Lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- Tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua;
- Strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o per cause di forza maggiore; in tali casi l'intervento deve comunque essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Il certificato deve essere conservato dal detentore dell'animale e deve accompagnare l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di fine di tale prescrizione.

MAMMIFERI

Conigli: i materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso né di fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari ad almeno quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta e in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli presso negozianti è fissata in 0,5 m² con un'altezza non inferiore a 40 cm, da aumentare di 0,25 m² per ogni esemplare aggiuntivo.

Furetti: la gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (da escludere invece vetro e legno) e avere una superficie minima di almeno 6 m². Per ogni esemplare aggiuntivo tale superficie va aumentata del 10%. In ragione delle loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio. Se alloggiata all'aperto la gabbia deve offrire una zona riparata dalle intemperie in cui sia collocata una tana ben isolata.

La lettiera deve essere composta da truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. La gabbia deve offrire arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

Cani della prateria: i cani della prateria devono essere alloggiati in aree di almeno 10 m² di estensione fino a 5 esemplari, aumentate di 1 m² per ogni esemplare aggiuntivo. La lettiera deve essere in fieno o in altro materiale adeguato a consentire la possibilità di scavare e la collocazione di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). In caso di dimora all'aperto, l'area dovrà essere recintata con rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm e base interrata per almeno 50 cm.

Scoiattolo: lo scoiattolo deve essere alloggiato in una gabbia di almeno 70 x 45 x 70 cm con rete a maglie inferiori a 2 cm. Nella gabbia andranno collocati alcuni grossi rami naturali, un nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm, una lettiera composta da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati cambiata con regolarità. La gabbia può essere collocata anche in esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere provvista di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Gerbillo: il gerbillo deve essere alloggiato in una gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Criceto e Topi: criceti e topi devono essere alloggiati in gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm (preferibilmente munite di sbarre orizzontali) con abbondante lettiera in tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Ratti: i ratti devono essere alloggiati in una gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm con abbondante lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cavia: la cavia deve essere alloggiata in una gabbia di almeno 68 x 35 x 34 cm con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami adatti a essere morsi per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cincillà: il cincillà deve essere alloggiato in una gabbia di almeno 70 x 45 x 60 cm con abbondante lettiera costituita da fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve svilupparsi su più piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Manguste e viverridi: manguste e viverridi devono essere alloggiati in aree di almeno 8 m² di superficie fino a 2 esemplari, da aumentare di 2 m² per ogni esemplare aggiuntivo. La gabbia deve svilupparsi su più piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Chiroteri: i chiroteri devono essere ospitati in voliere di dimensioni tali da consentire il volo, provviste di rami e strutture su cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e di cassette-nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

RETTILI

Serpenti: per un numero di esemplari fino a due i terrari devono avere le seguenti dimensioni:

Lunghezza: pari ad almeno il 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

Larghezza: pari ad almeno il 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

Altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) della lunghezza dell'animale maggiore contenuto.

Il terrario non può comunque mai scendere sotto le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 cm (80 cm di altezza per le specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- 1) un sistema di riscaldamento con lampade e aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate e consentire un'adeguata termoregolazione;
- 2) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
- 3) rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
- 4) contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente.

Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. L'acqua deve essere filtrata o facilmente rinnovabile e adeguatamente riscaldata via ambiente.

Camaleonti: I camaleonti vanno custoditi in terrari ben sviluppati in altezza di dimensioni non inferiori a 60 x 50 x 100 cm, provvisti di almeno una parete in rete per una adeguata aerazione e arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi e fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (da evitare, in particolare, la coabitazione forzata di esemplari adulti).

Per le specie terragnole il terrario dovrà essere di almeno 80 x 40 x 40 cm con abbondante lettiera che permetta l'affossamento.

I terrari dovranno essere dotati di lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione che garantiscano l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

Iguana e altri sauri: per un numero di esemplari fino a due i terrari devono avere le seguenti dimensioni:

Lunghezza: pari ad almeno il 150% della lunghezza dell'animale più grande;

Larghezza: pari ad almeno il 75% della lunghezza dell'animale più grande;

Altezza: pari ad almeno il 75% della lunghezza dell'animale più grande (almeno il 100% per Iguana verde e sauri arboricoli)

Il terrario non può in ogni caso mai scendere sotto le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 cm (60 cm di altezza per iguana verde e specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- 1) una zona rifugio a livello del pavimento;
- 2) posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;
- 3) per Iguana verde e altre specie affini contenitori per l'acqua nei quali l'animale possa immergersi completamente e dai quali possa entrare e uscire con facilità. L'acqua deve essere di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o comunque sostituibile regolarmente e con facilità;
- 4) lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione che garantiscano l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;
- 5) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare microclimi diversificati così da consentire una adeguata termoregolazione.

Testuggini: fino a due esemplari possono essere ospitati in contenitori lunghi almeno 4 volte e larghi almeno tre volte la lunghezza dell'animale più grande. Il contenitore non può in ogni caso mai scendere sotto le seguenti dimensioni minime: 60 x 40 x 25 cm.

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- 1) uno o più nascondigli per le testuggini terrestri;
- 2) per le testuggini acquatiche, terracquari con parte emersa facilmente accessibile e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. La parte sommersa deve presentare dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto e acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile;
- 3) lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione che garantiscano l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

ANFIBI

Gli anfibi devono essere ospitati in acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri) con disponibilità di rifugi e nascondigli e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

PESCI

I pesci vanno ospitati in acquari che soddisfino i seguenti requisiti:

- 1) un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia;
- 2) l'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%;

- 3) Per specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza l'acquario deve essere riempito con 1 litro d'acqua per cm. Per specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza l'acquario deve essere riempito con 2 litri d'acqua per cm. In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata;
- 4) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico-chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- 5) arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo;
- 6) è vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

INVERTEBRATI

Gli aracnidi di grandi dimensioni devono essere custoditi in terrari di almeno 50 x 30 x 30 per esemplare.

ALLEGATO B

Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti

I circhi equestri sono ammessi all'utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (che non può comunque essere superiore a 30 giorni, comprensivi dei giorni utilizzati per installazione e sgombero) sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e il 60° giorno antecedenti l'inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari fattispecie di inagibilità dell'area o per motivi locali di pubblico interesse la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

SEZIONE A - DOMANDA

Ogni circo o mostra viaggiante con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui è necessario allegare:

1. documentazione che consenta di identificare con nome univoco e non sostituibile il circo/la mostra, il rappresentante legale, il/i gestore/i e le attività che si svolgono nel circo/nella mostra;
2. documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
3. elenco completo e aggiornato delle specie e del numero di esemplari autorizzati a essere ospitati e/o trasportati;
4. elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
5. dichiarazione attestante che nessun animale sia stato prelevato in natura;
6. copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre reperibile e che risulti responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.
Il contratto del veterinario deve prevedere: 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo; 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso; 4) le condizioni di pratica dell'eutanasia, se necessaria; 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi e alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.
7. planimetria datata e firmata;
8. elenco dettagliato del personale dipendente e consulente completo di dati anagrafici e copie dei documenti d'identità. Per ciascun componente del personale dovranno altresì essere elencati qualifiche professionali ed eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, con l'indicazione di data, luogo e istituto presso il quale sia stata conseguita la qualifica o frequentato il corso.
Tutto il personale del circo/della mostra deve in ogni caso aver svolto con profitto un corso di formazione professionale qualificato concernente la cura degli animali e mansioni specifiche (vertente almeno su nozioni relative a modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità;
9. piano di emergenza da attuare in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;
10. piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno inoltre essere indicati i luoghi in cui gli alimenti verranno conservati;
11. copia dell'autorizzazione prefettizia.

L'inosservanza dei requisiti richiesti comporta l'inammissibilità de plano della domanda. L'incompletezza o la falsità di uno o più tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 C.P. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento in relazione alla domanda includono, in base alle norme indicate sulla partecipazione, anche eventuali controinteressati quali ad esempio Associazioni animaliste locali che possano subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale;

SEZIONE B - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e in conformità ai modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001 di tutti gli esemplari detenuti.

Nel registro devono essere indicati:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi;
2. data di acquisizione;
3. origine e provenienza;
4. dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite;
5. dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati;
6. dettagli sui processi di cura e riabilitazione;
7. effetti del trattamento;
8. eventi riproduttivi e destinazione della prole;
9. diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di strutture circensi e mostre viaggianti nonché a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

SEZIONE C - IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi a uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

1. mappatura del DNA, applicazione di micro-chip;
2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
3. fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e prontamente presentabili su richiesta in sede di ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e di successive certificazioni verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle specifiche esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la loro fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato essenziale e imprescindibile al fine di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

SEZIONE D - TRASPORTO

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti al fine di garantire continuamente il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n. 01/05. Il personale adibito al trasporto degli animali dovrà esibire a richiesta, in caso di controllo:

- autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore;
- modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 01/2005);
- certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, comma 5 e art. 37 Reg. 01/05) per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame;
- modello 4 per il trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (D. Min. Sal. 16/05/2007, che modifica D.P.R. 317/96).

SEZIONE E - PULIZIA, DISINFEZIONE E ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali corretto, adeguato e aggiornato all'anno corrente che di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessino di cure veterinarie.

In particolare le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori tenui, rivolgendo attenzione prioritaria all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. Sotto questo profilo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

SEZIONE F - CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue. Tale misura va estesa anche a esemplari appartenenti a una stessa specie in presenza di marcate differenze di età e gerarchie sociali.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

SEZIONE G - ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

SEZIONE H - SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

A ogni esemplare deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dello specifico individuo, così da consentire una crescita sana che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie. Ogni circo o mostra viaggiante dovrà a tal fine stendere e periodicamente revisionare un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura e aggiornato all'anno corrente e alle singole specie detenute.

Il cibo deve essere somministrato in modo tale che ogni individuo vi abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati come ratti, rane, ecc. per l'alimentazione degli Animali, anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile per ogni esemplare acqua fresca, pulita e cambiata con frequenza ragionevole, eccetto nei casi di specie la cui fisiologia comporti esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere ergonomici e non pericolosi per l'animale nonché facilmente lavabili.

SEZIONE I - LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, successivamente integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106 al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, in particolare nei confronti di alcune specie animali per le quali è vincolante la nascita in cattività, il modello ottimale di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti. La stessa Commissione Scientifica CITES ha stabilito, in data 20 Gennaio 2006, che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato anche nei circhi per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto tra animali e personale addetto nonché, in seconda battuta, come contatto tra animali e soggetti terzi in caso di fuga degli animali stessi dalle aree autorizzate. Pertanto l'Amministrazione Comunale proibisce all'interno del proprio territorio l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, sia da giudicare palesemente incompatibile la detenzione da parte di strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

In ragione di quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Inoltre, relativamente ai rettili maggiormente utilizzati nei circhi (coccodrilli, alligatori, boidi, iguane o altri sauri di grosse dimensioni), le peculiari esigenze etologiche e fisiologiche di questi animali rendono la loro esposizione al di fuori delle teche inevitabilmente stressante, sia per la manipolazione cui vengono sottoposti, sia per i repentini cambiamenti di clima dovuti al continuo spostamento (essendo animali eterotermi e di clima tropicale dovrebbero sempre alloggiare in ambienti a temperatura ed umidità controllata), sia per la repentina esposizione al rumore ed alla luce, particolarmente stressante per animali di prevalenti abitudini acquatiche o fossorie, o comunque il cui benessere è legato alla continua possibilità di celarsi alla vista. A questo si aggiunge la mancanza di normative specifiche che, a differenza di altre classi di animali, definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili. Per tali motivi è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con esemplari di rettili al seguito.

SEZIONE J – REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI ALLOGGIO PER SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETI

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) ogni animale deve inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia zone soleggiate che zone all'ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali e privarli di cibo e/o acqua, anche a fini di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis e seg. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato essenziale e imprescindibile al fine del ricorso a forme e modi di alloggiamento degli animali che ne stimolino i comportamenti naturali degli animali e riducano o minimizzino in essi gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

CRITERI SPECIFICI PER SPECIE

CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), capostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama glama*) che sono invece forme domestiche.

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 3 x 4 m per individuo, e presentare un terreno con lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 300 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 50 m²). Nel caso di specie domestiche come lama e alpaca, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 150 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 25 m²).

Gli animali devono avere libero accesso alle strutture esterne per almeno otto ore al giorno. Il terreno deve essere composto da terra e sabbia e presentare rami per stimolare l'interesse degli animali. Questi ultimi devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Indipendentemente dalla collocazione interna o esterna, vanno in ogni caso rispettati i seguenti criteri: gli animali non devono essere legati a pali; tutti i camelidi sono resistenti al freddo e possono essere tenuti all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente; i maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali. Non è ad ogni modo possibile tenere più maschi insieme; i camelidi vanno tenuti in piccoli gruppi o, meglio, a coppie; è possibile la coabitazione con altri equini.

Per quanto riguarda le norme di comportamento da seguire nell'utilizzo di camelidi durante spettacoli, tutte le specie (ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticati) devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono presentare comportamenti aggressivi.

Sotto il profilo dell'alimentazione, i camelidi sono erbivori e pertanto devono essere alimentati con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

ZEBRE

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 12 m² per animale, offrire protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12 °C ed essere ricoperte da lettiera con paglia e oggetti atti a stimolare l'interesse degli animali.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 150 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 25 m²). Gli animali devono avere libero accesso alle strutture esterne per almeno otto ore al giorno e poter accedere in ogni momento a un'area protetta dalle intemperie. Il terreno deve presentare rami per stimolare l'interesse degli animali ed essere naturale o costituito da sabbia. Ove questo non fosse possibile, gli animali devono in ogni caso essere messi nelle condizioni di poter effettuare a piacimento bagni di sabbia.

Indipendentemente dalla collocazione interna o esterna, vanno in ogni caso rispettati i seguenti criteri: gli animali non devono essere legati a pali; in caso di temperature sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C.

BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 25 m² per animale.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 250 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 50 m²).

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne che in strutture esterne, con la sola eccezione del tempo necessario per trattamenti sanitari essenziali per il benessere dell'animale.

STRUZZO E ALTRI RATITI

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 15 m² per animale.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 250 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 50 m²).

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne che in strutture esterne, con la sola eccezione del tempo necessario per trattamenti sanitari essenziali per il benessere dell'animale.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

AREA POLIZIA LOCALE

AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 02/04/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE

BONIOTTI SIMONETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **NON APPOSTO** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 02/04/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 33 del 08/04/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **19/04/2019** e sino al **04/05/2019** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 19/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 33 del 08/04/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **19/04/2019** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **30/04/2019**

Porto Mantovano li, 03/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)